



POSITION PAPER N° 17

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Gennaio 2020

AIFIRM – Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers



AIFIRM RINGRAZIA

Commissione tecnica AIFIRM:

Leonardo Bellucci (*Banca Monte dei Paschi di Siena, coordinatore*)

Andrea Resti (*Università Bocconi, coordinatore*)

Alessandra Di Meo (*CRIF, PMO*)

Responsabili di pacchetto

Maurizio Barbadoro (*BPER*)

Alessandro Bocca (*Fiditalia*)

Lorenzo D'Auria (*HSBC*)

Alessandra Di Meo (*CRIF*)

Riccardo Fiori (*Banco Desio*)

Susanna Guerriero (*Banca Monte dei Paschi di Siena*)

Luigi Iannilli (*Università di Roma*)

Pasqualina Porretta (*Università di Roma*)

Luca Saprio (*Banca Sella*)

Marco Vignolo (*Intesa San Paolo*)

Membri della commissione

Roberto Acquaroli (*UBI*)

Francesca Bernè (*Banca di Cividale*)

Annalisa Bilotta (*Cerved*)

Cristina Caprara (*CRIF*)

Dario Cavarero (*Intesa San Paolo*)

Laura D'Amelio (*Cabel*)

Antonio Della Valle (*CRIF*)

Marina Feletto (*Intesa San Paolo*)

Fabio Garzaniti (*Intesa San Paolo*)

Federico Gatti (*Intesa San Paolo*)

Mariamaddalena Giugliano (*Banco BPM*)

Marco Macellari (*CRIF*)

Fabrizio Malerba (*BPER*)

Fabrizio Manstretta (*Mediolanum*)

Luigi Nichetti (*Intesa San Paolo*)

Antonio Orsogna (*Mediolanum*)

Andrea Piazzolla (*UBI*)

Andrea Pulcrano (*Intesa San Paolo*)

Fiorella Salvucci (*Intesa San Paolo*)

Giovanni Tessitore (*Cerved*)

Carlo Zampetti (*Banca Popolare di Sondrio*)

Si ringrazia la Banca d'Italia per la disponibilità a incontrare la Commissione tecnica nel corso dei lavori, ovviamente senza che ciò implichi alcun tipo di adesione o avallo da parte dell'Autorità verso i contenuti del presente position paper.

II PMO



INDICE DEL DOCUMENTO

Commissione AIFIRM	6
1. INTRODUZIONE	7
1.1 Il contesto normativo e le principali novità.....	7
1.2 Le implicazioni per le banche	9
2. LA FILOSOFIA DELLA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT	11
2.1 L’approccio tradizionale.....	11
2.2 Un possibile nuovo approccio	11
2.3 Alcuni punti interrogativi.....	12
2.4 Conclusioni	13
3. I NUOVI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI DEFAULT: SINTESI, AREE GRIGIE, POSSIBILI STRATEGIE IMPLEMENTATIVE E IMPATTI	15
3.1 Le nuove regole sui past due	15
3.1.1 Le soglie di materialità.....	15
3.1.2 Il contatore dei giorni “scaduti”.....	16
3.1.3 Le nuove regole sui past due “tecnici”.....	17
3.2 I nuovi trigger UTP e il caso delle “ristrutturazioni onerose”	18
3.2.1 I nuovi UTP trigger	18
3.2.2 Le ristrutturazioni onerose.....	19
3.3 Trattamenti specifici per le esposizioni retail e gli effetti di contagio del default	20
3.3.1 Esposizioni al dettaglio e “pulling effect”	20
3.3.2 Effetti di contagio	21
3.4 Le nuove regole sul rientro dal default	22
3.4.1 Il concetto di cure period e la sistemazione del past due.....	22
3.4.2 Il monitoraggio dell’efficacia delle politiche e la gestione dei default multipli.....	24
4. L’IMPATTO DELLA NUOVA DEFINIZIONE SUI MODELLI INTERNI DI RATING	25
4.1 La ricostruzione a ritroso delle serie storiche	25
4.2 Gli impatti sulle misure di PD e LGD: ricalibrazione o stima?	27
4.2.1 Impatti sul modello PD.....	27
4.2.2 Impatti sulla LGD	29
4.3 Le Banche LSI e i Gruppi Bancari cooperativi	30

4.4	Margine di cautela e misure di tolleranza	31
4.4.1	Vincoli in termini di profondità storica.....	32
4.4.2	Vincoli in termini di perimetro di ricostruzione retrospettiva.....	33
4.4.3	Approssimazioni nella ricostruzione retrospettiva dei trigger oggettivi del default	33
4.4.4	Approssimazioni legate all'utilizzo di trigger soggettivi "di processo"	35
4.4.5	Variabilità dello stimatore	35
5.	L'IMPATTO SULL'ASSORBIMENTO DI CAPITALE	39
5.1	Considerazioni qualitative	39
5.1.1	Considerazioni valide per tutte le banche.....	39
5.1.2	L'impatto sulle banche standard.....	39
5.1.3	L'impatto sulle banche AIRB.....	40
5.2	Alcune prime stime empiriche dei possibili impatti sulle banche standard.....	40
5.2.1	Una prima analisi aggregata.....	40
5.2.2	Una seconda verifica basata sui dati di bilancio	41
5.3	I limiti di un'analisi statica e le possibili azioni difensive delle banche.....	43
6.	L'IMPATTO SU LIVELLO E COPERTURA DEGLI NPL.....	44
6.1	Premessa: alcuni prevedibili impatti	44
6.2	Gli impatti sul volume di NPL: spunti per una gestione attiva	45
6.2.1	L'interpretazione delle nuove norme in sede di prima applicazione.....	45
6.2.2	Le possibili azioni manageriali per gestire la transizione	45
6.3	Impatto sulla copertura degli NPL.....	47
6.3.1	Alcune scelte suscettibili di incidere sul coverage	47
6.3.2	Gestire gli impatti legati al calendar provisioning	47
7.	GLI IMPATTI CONTABILI E REDDITUALI.....	49
7.1	La revisione dei parametri di rischio	49
7.1.1	La componente "lifetime".....	49
7.1.2	La componente "forward looking"	50
7.1.3	La revisione degli staging criteria	51
7.2	Effetti contabili e reddituali: una disamina qualitativa	52
7.3	Un'analisi quantitativa.....	53
7.3.1	Il campione analizzato	53
7.3.2	Assunzioni dell'analisi.....	54
7.3.3	La metodologia dell'analisi	55
7.3.4	I risultati.....	55
8.	CONCLUSIONI.....	58

Commissione AIFIRM

L'esplorazione dei diversi tempi che ruotano intorno alla nuova definizione di default ha rappresentato un compito di grande interesse, ma anche complesso e impegnativo, che ha beneficiato della professionalità e dell'impegno di molti *contributors*. La nostra sincera riconoscenza va a tutti i componenti della Commissione tecnica AIFIRM, a cominciare dai responsabili dei diversi "pacchetti" in cui abbiamo articolato il lavoro: Maurizio Barbadoro ("la filosofia della nuova definizione"), Alessandro Bocca e Riccardo Fiori ("i nuovi criteri di identificazione dei default"), Marco Vignolo ("l'impatto sui modelli interni di rating"), Luigi Iannilli e Pasqualina Porretta ("l'impatto sull'assorbimento di capitale"), Susanna Guerriero e Luca Saprio ("l'impatto su livello e copertura degli NPL"), Lorenzo D'Auria e Alessandra Di Meo ("gli impatti contabili e reddituali").

Ringraziamo la Banca d'Italia, che nello scorso mese di ottobre ha ospitato a Villa Huffer un seminario cui siamo stati invitati per chiarire possibili dubbi interpretativi e discutere le implicazioni della nuova normativa, e in particolare Simone Marino, che a titolo personale ci ha aiutato a comprendere e seguire il dibattito in corso, anche in Europa, su queste tematiche.

Siamo grati a CRIF, e in particolare ad Alessandra Di Meo e Antonio Della Valle, per avere curato il PMO di un gruppo di lavoro complesso e numeroso, consentendoci di rispettare una road map ambiziosa e dimostrandosi un interlocutore prezioso anche sui contenuti tecnici che eravamo chiamati ad affrontare.

Un ringraziamento particolare va, infine, ad AIFIRM – al presidente Mauro Senati, al direttore Maurizio Vallino e al coordinatore della commissione tecnico scientifica Marina Brogi – per averci coinvolto in questa stimolante avventura professionale, dandoci modo di confrontarci con professionisti del risk management brillanti e capaci.

Leonardo Bellucci e Andrea Resti

1. INTRODUZIONE

1.1 Il contesto normativo e le principali novità

L'introduzione di una nuova definizione di default, che entrerà in vigore nel 2021¹, nasce da un'esigenza di armonizzazione delle diverse prassi utilizzate nei Paesi dell'Unione Europea, a sua volta finalizzata a rendere confrontabili i parametri di rischio e il capitale regolamentare degli istituti di credito ubicati in differenti stati membri.

Le principali normative di riferimento sono le seguenti:

- Draft Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 (emessi dall'Autorità Bancaria Europea, EBA, il 28/09/2016)². Tale standard fornisce indicazioni sulla soglia di materialità per la definizione delle esposizioni scadute a 90 giorni ("past due" o "PD90") e precisamente una soglia a livello assoluto (in euro) e una soglia relativa;
- Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of regulation (EU) 575/2013 (emesse dall'EBA il 28/09/2016)³. Si tratta di linee guida, destinate a divenire vincolanti per le autorità competenti che ne ratificano il contenuto, che forniscono indicazioni sulla rilevazione dei past due e delle inadempienze probabili ("unlikely to pay", o UTP), nonché sui criteri per l'uscita dallo stato di default, e su altri ulteriori aspetti rilevanti;
- Comunicazione del 26 giugno 2019 della Banca d'Italia in tema di "segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche". Si tratta di modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, al fine di tenere conto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) N.171/2018 e delle Guidelines EBA.

Tali documenti rappresentano un passo essenziale per il rafforzamento del "level playing field" nel mercato europeo del credito. Oltre a fornire alcuni chiarimenti, essi modificano in senso maggiormente stringente le prassi precedentemente adottate in Italia, con riferimento agli eventi che innescano il passaggio a default (c.d. "default triggers"), alle soglie di materialità e ad altri temi connessi, illustrati in maggior dettaglio nella Figura 1.

¹ Le banche soggette a vigilanza diretta della Banca Centrale Europea hanno notificato a quest'ultima prima del 1° giugno 2019 la data a partire dalla quale avrebbero iniziato ad applicare la soglia di rilevanza sulle esposizioni in arretrato, definita dalle nuove regole. In ogni caso, il termine ultimo entro il quale la banca dovrà applicare le nuove regole è fissato al primo gennaio 2021. Per le banche che hanno scelto di seguire il c.d. "two step approach" (approccio a due stadi), le nuove regole vengono adottate con circa 18 mesi di anticipo: a partire da una data collocata tra luglio e ottobre 2019, infatti, le indicazioni previste dalla nuova normativa vengono implementate nei processi gestionali e contabili.

² Gli standard pubblicati in bozza dall'EBA sono stati recepiti dalla Commissione Europea con il Regolamento Delegato (EU) 2018/171 del 19 ottobre 2017 ("on supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the materiality threshold for credit obligations past due").

³ Tradotto in italiano come "Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n.575/2013" il 18/01/2017.

	Attuale definizione di Default	Nuova definizione di Default
Definizione di default (Art 178 CRR)	Una controparte è da classificarsi a default nei casi in cui si verifichi almeno una delle condizioni: <ul style="list-style-type: none"> la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione creditizia rilevante verso la banca 	
Criterio dell'arretrato	Soglia di rilevanza Superamento del 5% del maggiore dei seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> media delle quote scadute o sconfinanti rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente quota scaduta o sconfinante sull'intera esposizione alla data di segnalazione Compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore: Ammissibile Frequenza di rilevazione: mensile	Soglia di rilevanza Superamento congiunto delle soglie di <ul style="list-style-type: none"> materialità assoluta (100€ per le esposizioni Retail e 500€ per le esposizioni Non-Retail) materialità relativa (1% dell'esposizione complessiva) Compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore: Non Ammissibile Frequenza di rilevazione: giornaliera
Identificazione improbabile adempimento	Ristrutturazioni onerose: Non previste	Ristrutturazioni onerose: Introduzione del criterio di identificazione della ridotta obbligazione finanziaria (delta NPV superiore 1%) per le misure di forbearance
Criteri per il ritorno a uno stato di non default	Periodo di osservazione: Previsto solo per le esposizioni oggetto di misure di forbearance	Periodo di osservazione: Introduzione per tutte le esposizioni a default di un periodo di almeno 3 mesi
Identificazione uniforme del default	Possibilità di classificazione non univoca all'interno di un Gruppo Bancario	Classificazione a default in maniera univoca all'interno di tutte le Legal Entities del Gruppo
Contagio del default	Discrezionali	Identificazione di regole di contagio in funzione delle relazioni che intercorrono tra soggetti "cointestati" o "collegati"

Figura 1 - Principali variazioni previste dalla nuova definizione di default

Il punto di partenza delle nuove regole è l'articolo 178 del Regolamento (UE) N. 575/2013 ("Capital Requirements Regulation, o "CRR") che come noto considera un debitore in default (cioè "non performing") qualora si verifichi almeno uno dei seguenti eventi:

- la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
- il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. [...]

La nuova disciplina declina ulteriormente questa definizione e in particolare prevede per i debitori "in arretrato" (cioè past due) che:

- per esposizione rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativamente a uno o più finanziamenti) e che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni creditizie⁴. Per i privati e per le piccole e medie imprese (da intendersi come le imprese che hanno esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro), la soglia di rilevanza dei 500 euro è ridotta a 100 euro;
- per la classificazione a default della controparte, è necessario il superamento congiunto di entrambe queste soglie (quella in valore assoluto e quella in termini percentuali) per 90 giorni consecutivi⁵;
- non è consentito – al fine di evitare il superamento delle soglie - impiegare le somme ancora disponibili su una o più linee di credito per compensare gli sconfinamenti in essere su altre linee relative alla medesima controparte.

La nuova disciplina inoltre dispone che:

- nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e/o le scadenze siano state modificate da uno specifico accordo tra il debitore e la banca, il conteggio dei giorni di arretrato prende a riferimento il nuovo piano di rimborso;

⁴ È previsto che le autorità di vigilanza competenti possano definire un valore diverso da 1%, purché compreso tra 0 e 2,5%, a condizione che non emerga un numero eccessivo di default tecnici (vale a dire default imputabili a circostanze diverse dalla difficoltà finanziaria e quindi con un alto tasso di rientro in bonis) e che non si determini un significativo ritardo nell'identificare lo stato di default in presenza di difficoltà finanziarie del debitore (come potrebbe accadere se la soglia prescelta fosse troppo alta).

⁵ Le Linee Guida dell'EBA (EBA/GL/2016/07) consentono l'applicazione di un trattamento specifico per i crediti commerciali verso l'Amministrazione centrale, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico. In ogni caso l'esposizione è considerata in default quando supera i 180 giorni di arretrato. Sono inoltre previste indicazioni specifiche per il conteggio dei giorni nel caso di operazioni di factoring.

-
- le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti in modo da individuare i casi in cui il default di un debitore possano ripercuotersi sulla capacità di rimborso di un altro (secondo un c.d. "effetto contagio"), cosicché anche quest'ultimo va considerato in default;
 - la classificazione a default di un cliente presso una società di un gruppo bancario comporta la classificazione a default del medesimo anche presso le restanti società;
 - i casi in cui un pagamento risulti in arretrato per effetto di mere cause tecniche (come il malfunzionamento del sistema di pagamento o errori nei processi della banca che determinano un ritardato o inesatto accredito del pagamento) non possono determinare il default del debitore;
 - per uscire dalla classificazione in default devono trascorrere un periodo ("cure period") di almeno tre mesi da quando viene meno le circostanze che avevano determinato tale classificazione. Durante tale periodo la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria del debitore e, trascorsi i tre mesi, può riclassificarlo in stato di non default qualora ritenga che il miglioramento del merito creditizio sia effettivo e permanente;
 - per le esposizioni oggetto di concessioni sono previste modalità più stringenti per la classificazione dell'operazione in default. In particolare, se le concessioni consistono in una rinegoziazione delle condizioni contrattuali originarie in modo tale da comportare una perdita significativa per la banca (riducendo di oltre l'1% il valore attuale del credito, calcolato al tasso d'interesse effettivo), quest'ultima deve classificare in default l'esposizione;
 - ai fini della classificazione come inadempienza probabile, le banche devono considerare una serie di indicatori qualitativi e quantitativi.

1.2 Le implicazioni per le banche

Come si può evincere si sta concretizzando un cambiamento di notevoli dimensioni che richiede un'attenta analisi da parte delle banche per cercare di implementare al meglio la nuova regolamentazione.

A livello operativo, la nuova definizione comporterà inevitabilmente la revisione di diversi processi gestionali, non solo quelli legati all'intercettamento del default: sarà necessario riconsiderare anche i processi di recupero e di gestione degli NPL, che risentiranno di un potenziale diverso criterio di classificazione fra le diverse tipologie.

Anche gli aspetti contabili saranno oggetto di revisione, non solo in termini di classificazione e copertura, ma anche per la definizione dei criteri di staging IFRS9.

La revisione dei criteri di definizione dell'evento di default richiederà, inoltre, una modifica sostanziale dei modelli interni, e, pertanto, le banche (che spesso dispongono di decine di modelli di calcolo di Probabilità di Default (PD) e di Loss Given Default (LGD)) saranno chiamate a rivedere i propri modelli e a richiederne la validazione da parte dei supervisori (si veda la Delegated Regulation No 529/2014). Poiché le serie storiche saranno inevitabilmente ricostruite tramite proxy, essendo la nuova definizione effettiva solo per un periodo limitato delle serie necessarie alla calibrazione, ci saranno impatti non trascurabili anche sui cosiddetti margini di conservatività (c.d. "MOC").

Infine, per quanto riguarda l'impatto sul capitale interno e sulla dotazione patrimoniale, l'applicazione di questa definizione potrebbe causare difficoltà temporanee nel definire i requisiti patrimoniali, causate dal mismatch concettuale tra vecchie calibrazioni (i cosiddetti parametri di rischio) e i nuovi standard di identificazione del default.

Le implicazioni di dettaglio di quanto sopra esposto (unitamente ad ulteriori considerazioni ad esempio relative agli impatti sull'assorbimento di capitale, sui modelli interni di rating, sulle possibili implementazioni ecc.) verranno compiutamente analizzate nel seguito di questo position paper.

In particolare, il §2 approfondirà la "filosofia" sottostante alla nuova definizione, che potrebbe segnare una discontinuità rispetto al *mindset* sinora prevalente presso le banche italiane, incentrato su tre sotto-categorie (crediti scaduti e sconfinanti, inadempienze probabili, sofferenze) considerate di gravità crescente. Il §3 si soffermerà sulle implicazioni operative dei nuovi criteri di identificazione dei crediti deteriorati sia "in entrata" che "in uscita", facendo emergere dubbi e cautele interpretative riguardanti, tra l'altro, l'estensione del segnale di default a debitori collegati, le ristrutturazioni onerose e il trattamento di particolari forme tecniche. Il §4

tratterà l’impatto della nuova definizione sui modelli di rating, soffermandosi sulla ricostruzione delle serie storiche e sui criteri di ricalibrazione dei parametri di rischio (in primis, PD e LGD), inclusa l’apposizione dei “margin di cautela” richiesti dalla normativa europea. Il §5 tratteggerà alcuni possibili impatti sugli assorbimenti di capitale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo (con alcune simulazioni incentrate sulle banche “less significant”). Il §6 indagherà in maggior dettaglio gli effetti sul livello e la copertura degli NPL, soffermandosi anche sull’interazione tra nuova definizione di default e *calendar provisioning*. Il §7 farà il punto su come le nuove regole in materia di identificazione dei crediti deteriorati possano incidere sul bilancio, alla luce del principio contabile IFRS 9, e determinare – in particolare in sede di prima applicazione – conseguenze per il conto economico. Il §8 ospita alcune brevi considerazioni conclusive.

2. LA FILOSOFIA DELLA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

2.1 L'approccio tradizionale

In questo capitolo, svolgiamo alcune considerazioni relative alla "filosofia" sottesa alla nuova definizione di default. È infatti possibile scorgere, nella normativa europea, una matrice parzialmente differente rispetto alla regolamentazione nazionale fin qui in vigore.

L'attuale classificazione gestionale e di bilancio utilizzata dalle banche italiane riflette infatti – nella percezione comune – una rischiosità crescente degli stati c.d. "intradefault". Considerando le "sofferenze" (bad loans) come lo stato più grave, essa prevede che lo stato di inadempienza probabile (UTP) intercetti situazioni di default comunque più severe rispetto alle esposizioni scadute (PD90).

Questa prassi di gestione comune a tutte le banche italiane deriva da un'impostazione che storicamente prevedeva, tra i crediti deteriorati, un'ulteriore classe di classificazione (l'incaglio oggettivo) il cui driver principale era il vintage (posto che esso era associato a posizioni scadute da almeno 270 giorni). Si determinava così una sorta di progressione della gravità dello stato di default che vedeva come "entry point" i crediti scaduti, quindi un'evoluzione a incaglio oggettivo o a incaglio soggettivo (qualora la banca, anche prima dei 270 giorni, individuasse uno stato di difficoltà del debitore potenzialmente transitorio sulla base di criteri soggettivi⁶) e infine – in caso di difficoltà definitive – il sotto-aggregato delle "sofferenze", tipico della normativa italiana. Su tale articolazione si è poi innestato il concetto di credito deteriorato "ristrutturato", che comporta la presenza di difficoltà del debitore e dunque era concepito come più grave di una semplice esposizione scaduta. Più in generale, tutto il passaggio alla tassonomia uniforme introdotta dall'EBA a fini segnaletici è avvenuto in continuità con l'impostazione preesistente, associando i prestiti scaduti ai PD90, gli incagli (oggettivi e soggettivi) agli UTP e le sofferenze ai c.d. "bad loans".

Questa "filosofia" ha permeato le scelte gestionali delle banche in moltissimi campi: gli accantonamenti (con coperture strutturalmente più elevate per gli UTP che per i PD90), le modalità di gestione delle posizioni (con presidi maggiori per gli UTP rispetto ai PD90) e ovviamente le segnalazioni di vigilanza. Anche il mercato ha adottato la medesima impostazione nel valutare la composizione dei non-performing loan delle banche e le loro strategie di workout.

2.2 Un possibile nuovo approccio

Da qualche tempo tuttavia si osservano svariati segnali (le linee guida sulla definizione di default, le indicazioni ricevute dalla vigilanza circa lo sviluppo di modelli di stima della LGD "a campata unica", le categorie di segnalazione COREP che segmentano i default per fasce di scaduto) rivolti a superare un'impostazione implicitamente basata su sottoinsiemi di gravità crescente. Va invece emergendo una tassonomia basata sulla distinzione tra requisiti "oggettivi" (PD90) e "soggettivi" (la difficoltà del debitore ad adempiere integralmente alle proprie obbligazioni, *anche in assenza di esposizioni scadute*); e ciò anche prescindendo dalla vera e propria insolvenza (anche non accertata giudizialmente) che invece potrebbe suggerire la classificazione tra le sofferenze.

Una simile evoluzione richiede alle banche, al mercato e alla vigilanza di riconsiderare profondamente il proprio atteggiamento al fine di implementare correttamente le logiche della nuova definizione di default, evitando arbitraggi e strumentalizzazioni. In particolare, va attentamente presidiato il rischio che la diversa "lettura" delle sottocategorie di default incoraggiata dalla nuova normativa possa condurre a informative al mercato non coerenti, anche alla luce del fatto che i livelli di copertura dei crediti deteriorati sembrano dipendere sempre più dal "vintage" (come vuole il "calendar provisioning" introdotto dalle nuove regole in materia di "backstop" e dall'addendum della BCE) e meno, invece, dalle c.d. tipologie "intradefault".

⁶ Gli incagli sono poi stati assorbiti a partire dal 2014 dallo stato di UTP.

Un punto delicato riguarda ad esempio la corretta classificazione di esposizioni che presentino congiuntamente requisiti oggettivi e soggettivi (per esempio, un PD90 e insieme alcuni degli UTP trigger definiti dalla normativa). Se si ritiene che il requisito oggettivo sia prevalente, allora una banca si troverà a classificare nel sotto-aggregato dei past due tutte le posizioni che presentano uno sconfinamento "sopra soglia" per almeno 90 giorni, mentre potrà censire come UTP solo le posizioni contraddistinte da segnali di difficoltà ad adempiere (UTP trigger o altre valutazioni soggettive), ma che non sono tecnicamente "scadute".

Un secondo aspetto significativo riguarda il passaggio tra differenti stati "intradefault": una posizione che presenta sia il requisito soggettivo che quello oggettivo, potrebbe essere classificata considerando comunque quest'ultimo come prevalente, oppure dando rilievo al profilo temporale (in particolare, dando priorità allo stato che si è manifestato per primo).

2.3 Alcuni punti interrogativi

Per maggiore chiarezza, introduciamo alcuni esempi, volutamente semplificati⁷.

Consideriamo per prima cosa una controparte per cui si verificano dapprima il requisito oggettivo e successivamente uno o più requisiti soggettivi. Ipotizziamo ad esempio che una posizione presenti per prima cosa uno sconfinamento sopra soglia per 90 giorni (che comporta la classificazione tra i crediti scaduti/sconfinati), quindi continua a sconfinare per un ulteriore periodo (stante anche la volontà della Banca di non rivedere il quadro affidamenti) durante il quale il gestore prende consapevolezza del peggioramento del quadro di bilancio e di tensioni di liquidità. Potrebbero ad esempio verificarsi ulteriori sconfinamenti presso altri istituti (segnalati in Centrale Rischi) o altri UTP trigger, ma senza che si configuri un vero e proprio stato di insolvenza. In simili circostanze, la posizione potrebbe continuare ad essere segnalata come scaduta/sconfinante o dovrebbe essere classificata tra gli UTP?

La risposta coerente con l'impostazione tradizionale è semplice: la posizione dovrebbe essere riclassificata come UTP in quanto tale ultimo stato rappresenta una situazione più "grave" rispetto alla presenza di un mero sconfinamento. A tale riclassificazione farebbero probabilmente seguito un maggior accantonamento, una filiera di gestione più "robusta", una maggiore attenzione verso il debitore.

Come osservato in precedenza, tuttavia, questa lettura va riconsiderata alla luce di alcuni fattori di contesto. Pensiamo alla logica sottostante all'addendum BCE in materia di crediti deteriorati (e alle modifiche apportate regolamento 575/2013 in tema di backstop) che introducendo il calendar provisioning non prevede differenze tra diversi stati intradefault, oppure agli schemi di segnalazione richiesti a molte banche dalla BCE (in particolare in materia di non-performing exposures), dove i default vanno sostanzialmente suddivisi per fasce di vintage, senza ulteriori qualificazioni. Considerando questi (e altri) stimoli e dovendo "ripartire da un foglio bianco", siamo ancora sicuri che la presenza di un requisito oggettivo non diventi prevalente rispetto alle valutazioni soggettive del gestore, così che non è più necessario – e forse nemmeno opportuno – riclassificare l'esposizione? Se così è, allora il livello di provisioning (e per le banche AIRB la relativa LGD) e, più in generale, il processo di gestione della posizione dovranno essere guidati dal tempo di permanenza in default, senza attendere un passaggio a UTP per attivare determinate azioni di recupero o rettifiche di valore⁸.

Un secondo esempio aiuta a chiarire meglio i possibili effetti di una nuova "filosofia". Consideriamo dunque ora la classificazione di una controparte che dapprima presenta un requisito soggettivo e successivamente sconfini per oltre 90 giorni. In particolare, ipotizziamo che una posizione venga riclassificata come UTP a seguito di valutazioni del gestore (o perché scatta un UTP trigger) pur non essendo scaduta da almeno 90 giorni. Se tale ultima condizione matura successivamente, viene mantenuta la classificazione come UTP nonostante la presenza del requisito oggettivo o è invece necessario riclassificare l'esposizione come PD90,

⁷ Gli esempi non riguardano le posizioni "forborne" visto che in tale ambito sono già previste regole precise, che comportano la classificazione a UTP per le controparti con linee forborne all'avverarsi di determinate condizioni.

⁸ L'esempio riguarda ovviamente le sole tipologie di default "regolamentari", cioè previste dalla normativa di vigilanza; eventuali stati intermedi introdotti dalle banche per finalità gestionali (basati su particolarità anagrafiche e in generale su "semafori" che indicano differenti livelli di gravità) sono ovviamente di pertinenza di ogni singolo istituto che deciderà come adeguarli sulla base del vintage o della classificazione regolamentare.

dando priorità alla presenza dello sconfinamento? Nel secondo caso, se lo sconfinamento si risolve e non ricorre più per tre mesi, la posizione può tornare in bonis o va riclassificata a UTP se permangono dubbi sul fatto che il debitore sia in grado di adempiere integralmente alle proprie obbligazioni?

I due esempi proposti rappresentano il punto di partenza per ulteriori interrogativi. Si pensi ad esempio a come la "gerarchia" tra le diverse classificazioni incida in caso di "pulling effect" per esposizioni di diversi debitori facenti capo al medesimo gruppo di clienti connessi (ma anche, più semplicemente, per diverse forme tecniche facenti capo allo stesso soggetto).

Al fine di promuovere un'interpretazione corretta e uniforme delle logiche determinate dalla nuova normativa, risulterebbe certamente utile un'azione di chiarimento preventivo da parte delle Autorità competenti. In particolare, sarebbe utile che BCE e Banca d'Italia, insieme, trasmettessero al sistema bancario un quadro di riferimento univoco relativamente ai passaggi intradefault. Ciò consentirebbe di ridurre la "zona grigia" interpretativa potenzialmente presente, e le possibili ripercussioni su sull'informativa di bilancio, le segnalazioni di vigilanza, il dimensionamento delle coperture per i diversi sotto-aggregati di default (aspetto, quest'ultimo, sempre più importante per il mercato e per le stesse Autorità).

2.4 Conclusioni

La nuova definizione di default aggiunge un'ulteriore componente alla "strategia di accerchiamento" del problema dei non-performing loans operata dalle autorità regolamentari e di vigilanza con altri significativi interventi negli anni passati (si pensi allo "staging" introdotto dall'IFRS 9, al già citato calendar provisioning e alle altre previsioni contenute nella guidance della BCE, come la richiesta di adottare una "NPL strategy" e di elaborare piani pluriennali volti alla riduzione degli stock in essere). A sua volta, tale strategia è parte integrante degli sforzi in corso per rafforzare la solidità del settore finanziario e per rendere più sana e prudente la gestione del credito.

Il tema approfondito nelle pagine precedenti (e cioè l'esistenza di una possibile "gerarchia" tra stati intradefault) non esaurisce ovviamente la "filosofia" della nuova definizione. Essa contiene, al contrario, numerosi altri aspetti, che vogliamo qui sinteticamente enumerare:

- il tema della corretta "sequenza" tra stati intra-default è fortemente connesso alla necessità di dare una corretta interpretazione ai singoli stati, rimuovendo le possibili incertezze e incongruenze. Nel caso del past due, pensiamo ad esempio al tema del conteggio dei giorni di "scaduto" durante le moratorie, o alle esposizioni verso la pubblica amministrazione, o ancora alle operazioni di cessione del quinto; per quanto riguarda le ristrutturazioni, citiamo le modalità di calcolo del "net present value" e le modalità di "first time application". Tali difficoltà interpretative, che in ogni caso non inficiano la complessiva valutazione positiva della riforma, verranno approfonditi in altre parti del presente documento;
- l'effetto contagio (tra debitori collegati e tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario) rende ancor più importante la disponibilità degli strumenti necessari a gestire il "magazzino crediti" (anche attraverso cessioni), al fine di evitare un'eccessiva concentrazione dei rischi e di mantenere livelli di patrimonializzazione in linea con gli obiettivi aziendali stabiliti nel risk appetite framework;
- la corretta applicazione della nuova definizione di default richiede investimenti nei processi di recupero dati e data quality, volti a minimizzare i possibili cliff effect, a evitare discontinuità nelle serie storiche e a prevenire – ove possibile – l'ampliamento dei MOC richiesti dalla vigilanza a fronte di implementazioni non accurate. In materia di data quality, appare fondamentale anche la corretta gestione delle serie storiche a supporto dei processi di validazione e back-testing;
- alle banche si richiede, inoltre, di accrescere la proattività dei propri sistemi di risk management, che dovranno essere sempre più basati su sistemi di early warning, che intercettino in modo più tempestivo i segnali negativi, contenendo gli effetti del deterioramento. Ciò richiederà strategie e sistemi di monitoraggio più efficaci, nonché una gestione più rapida e focalizzata sulle specificità dei diversi cluster di esposizioni presenti nel portafoglio crediti;
- è, altresì, necessario presidiare l'introduzione della nuova definizione attraverso un approccio trasversale tra diversi progetti, dato che essa si inserisce in una strategia generale di messa a punto dei modelli di gestione del rischio di credito (si pensi alla necessità di implementare le modifiche

-
- richieste all'esito della TRIM o allo sviluppo dei parametri di rischio richiesti dal principio contabile IFRS 9). Le possibili sinergie ed eventuali contraddizioni tra i diversi progetti dovrebbero essere preventivamente identificati in un quadro di governance complessiva;
- la collaborazione con le Autorità di vigilanza per chiarire i problemi interpretativi rappresenta un fattore essenziale per il successo della riforma.

3.I NUOVI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI DEFAULT: SINTESI, AREE GRIGIE, POSSIBILI STRATEGIE IMPLEMENTATIVE E IMPATTI

La nuova definizione di default introduce una serie di criteri particolareggiati che riguardano l'identificazione delle nuove esposizioni deteriorate (c.d. "criteri di ingresso") e le condizioni richieste per il ritorno in bonis (c.d. "criteri di uscita"). All'interno dei primi, è possibile identificare regole specifiche per i crediti scaduti e per le inadempienze probabili.

Seguendo questa falsariga, il presente capitolo tratta dapprima dell'identificazione dei past due (§3.1) e delle controparti unlikely to pay (§3.2). Dopo un breve approfondimento dedicato a determinate esposizioni retail e al tema del "contagio" (§3.3) ci si concentra infine sui requisiti richiesti per il rientro dal default (§3.4). Per ciascuno dei temi citati, si propone una sintesi delle principali novità, accompagnata da una lettura critica che evidenzia i possibili problemi aperti e le relative soluzioni.

3.1 Le nuove regole sui past due

Come noto, per la classificazione di un'esposizione come deteriorata è sufficiente una condizione oggettiva, il c.d. "past due criterion". Essa richiede che il debitore sia in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un'obbligazione rilevante, facendo riferimento al complesso delle obbligazioni in essere.

3.1.1 Le soglie di materialità

La normativa definisce il concetto di rilevanza tramite delle soglie di materialità, con l'obiettivo di armonizzare le prassi nazionali al fine di ottenere, come richiede la stessa missione dell'EBA⁹, un "level playing field". In precedenza, tali limiti erano infatti declinati dalle diverse autorità nazionali, come soglie assolute oppure relative; ad esempio, le prime potevano variare da 0 a €50.000, le seconde da 1% a 10%¹⁰.

Le soglie vengono ora fissate a livello europeo, sia in misura assoluta che relativa, in funzione del segmento di appartenenza della controparte. In particolare, per una controparte retail uno sconfinò viene definito materiale se contemporaneamente risulta superiore alla soglia assoluta di €100 e alla soglia relativa del 1%. Relativamente alle controparti non-retail, la regola è la medesima ma la soglia assoluta viene fissata a €500. La Figura 2 riporta l'effetto combinato delle due soglie di materialità, sia nel caso retail che nel caso non-retail; le aree evidenziate rappresentano gli importi non materiali.




Figura 2 - Soglie di materialità

⁹ <https://eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks>

¹⁰ Come riferito a pag. 5 del regulatory technical standard sulle soglie di materialità dell'EBA (EBA/RTS/2016/06).

L'applicazione delle soglie di materialità può essere spiegata attraverso alcuni esempi.

Si consideri una controparte retail che oggi presenta un'esposizione totale verso la banca di €9.000 euro e uno sconfino di €95 euro. In questo caso lo sconfino non risulta materiale in quanto la soglia relativa è superata (95 è di più di 90, che è l'1% di 9.000), ma la soglia assoluta non lo è (95 è meno di 100). Essendo richiesto il superamento di entrambi i limiti, nella giornata di oggi non si verifica un giorno di past due. Il contatore dei 90 giorni non scatta, oppure, se era già in corso, può essere azzerato.

Si consideri ora una controparte retail con un'esposizione totale di €11.000 euro e uno sconfino di 120 euro. Tale sconfino risulta rilevante ("materiale") in quanto la soglia relativa è superata (120 è di più di 110, che è l'1% di 11.000) e così pure quella assoluta (120 è di più di 100). È dunque necessario conteggiare la giornata di oggi come un giorno di past due e, nel caso questa situazione sia presente per 90 giorni consecutivi, la controparte dovrà essere considerata a default.

Come ricordato nel §1 di questo position paper, la soglia dell'1% è soggetta a "discrezionalità nazionali", purché inferiore al 2,5%; l'EBA ha comunque consigliato un livello del 1%, fatto proprio tra l'altro dalla BCE con riferimento alla propria attività di vigilanza sulle istituzioni bancarie significative¹¹ e da Banca d'Italia. Relativamente all'aggregato di riferimento per il calcolo della soglia relativa, l'EBA ha chiarito che devono essere utilizzati solamente gli importi già erogati per cassa ("on-balance")¹².

3.1.2 Il contatore dei giorni "scaduti"

Il contatore dei giorni "scaduti" si attiva quando vengono superate le soglie di materialità con riferimento alla somma di tutti gli importi scaduti. Questo approccio garantisce che l'applicazione della soglia di rilevanza sia indipendente dallo schema di assegnazione dei pagamenti utilizzato dalla banca creditrice (LIFO, FIFO o altro ancora). In alternativa sarebbe possibile considerare la somma degli importi scaduti da più di 90 giorni facendo stretto riferimento al piano di ammortamento: in questo modo, se i pagamenti ricevuti in ritardo vengono allocati alle rate scadute da più tempo, un'esposizione potrebbe essere scaduta da molti mesi prima che la soglia di rilevanza venga superata. Tale approccio, tuttavia, non appare al momento supportato dalle Autorità di vigilanza.

Relativamente al computo dell'importo scaduto la normativa esclude compensazioni tra linee di credito derivanti da eventuali margini non utilizzati. Tale possibilità era stata richiesta (secondo quanto riportato nel *"Summary of responses to the consultation and the EBA's analysis"* pubblicato dall'Autorità Bancaria Europea) da circa un quarto delle banche partecipanti alla consultazione sulla nuova definizione di default. L'EBA, tuttavia, ha negato esplicitamente la possibilità di applicare compensazioni, specificando in ogni caso che "le linee di credito disponibili possono essere utilizzate per rimborsare gli importi dovuti in passato su altre linee di credito". In altri termini, la compensazione non può essere applicata in via automatica, ma deve discendere da un comportamento attivo del debitore, che usa i margini disponibili su un certo fido per sanare gli sconfinamenti esistenti su una diversa esposizione creditizia.

In merito alla frequenza di conteggio dei giorni di arretrato, le linee guida sulla nuova definizione di default pongono molta enfasi sulla tempestività degli enti nella canalizzazione delle informazioni nel minor tempo possibile suggerendo, ove possibile, l'utilizzo di processi automatici.

In particolare, si specifica che:

- a) nel caso di processi automatici, come il conteggio dei giorni scaduti, l'identificazione delle indicazioni di improbabile adempimento dovrebbe essere effettuata su base giornaliera;

¹¹ Tale scelta è stata spiegata dal meccanismo di vigilanza unico nel paper "Costs and benefits analysis - Policy options for the definition of the materiality threshold for credit obligations past due – July 2018".

¹² "Unused credit lines can be used to pay the past due amounts on other credit facilities, but they should not be included in the calculation of the relative threshold" pag. 39 - EBA/RTS/2016/06

-
- b) nel caso di processi manuali (ad es. controllo di fonti esterne e banche dati, analisi delle liste di esposizioni forborne) le informazioni dovrebbero essere aggiornate con una frequenza che garantisca la tempestiva identificazione del default.

Eventuali ritardi di registrazione delle informazioni non dovrebbero comportare errori o incoerenze nella gestione dei rischi, nella quantificazione e segnalazione dei rischi, nei requisiti di fondi propri. In particolare, si dovrebbe garantire che i dati di reporting interni ed esterni riflettano una situazione in cui tutte le esposizioni sono correttamente classificate.

In materia di frequenza del conteggio dei giorni scaduti, appare interessante il tema degli insoluti salvo buon fine (di cui la banca può venire a conoscenza solo dopo qualche giorno). Ad esempio, un pagamento con scadenza al 31 marzo potrebbe essere considerato come regolare nei giorni immediatamente successivi; se, tuttavia, il 4 aprile la banca riceve l'informazione di insoluto il giorno 4/04 il contatore rileverà uno sconfinamento. In assenza di indicazioni diverse, alla luce del §16 delle linee-guida EBA sulla nuova definizione di default, il contatore dovrà decorrere retroattivamente dal 31 marzo.

3.1.3 Le nuove regole sui past due "tecnici"

Le nuove regole sulla definizione di default introducono significative novità anche con riferimento al tema dei c.d. past due tecnici, ovvero quelle situazioni di scaduto/sconfinamento prolungato che non rappresentano un reale default della controparte.

In base alle prassi precedentemente adottate in Italia, i past due tecnici includevano le posizioni che superavano temporaneamente la soglia dei 90 giorni di arretrato, con un successivo, rapido rientro (tipicamente nei 30 giorni successivi) al di sotto di tale soglia. Le linee guida EBA circoscrivono invece tale fattispecie a situazioni in cui i ritardi nei pagamenti da parte del debitore sono connessi esclusivamente a problemi tecnici di registrazione nei sistemi informativi della banca e non a ragioni legate al rischio di credito della controparte o al suo comportamento nella gestione dei pagamenti.

A titolo di esempio, tali situazioni possono verificarsi quando vi siano comprovati errori nelle procedure della Banca o malfunzionamenti nel sistema di pagamenti, o quando l'attribuzione di un pagamento al conto interessato avviene con qualche ritardo rispetto alla ricezione del flusso stesso.

Nel panorama bancario italiano di un tempo, dove la prassi dei pagamenti in ritardo e dello sconfinamento prolungato era abbastanza diffusa, tale cambiamento di impostazione avrebbe potuto generare impatti molto rilevanti. Gli effetti attesi sono invece meno significativi alla luce delle evoluzioni degli ultimi anni, in cui sono stati sviluppati sistemi di early warning che intercettano le posizioni in arretrato ben prima della scadenza dei 90 giorni, permettendo il rientro, prima del superamento delle soglie, delle situazioni non caratterizzate da effettive difficoltà di rimborso.

La nuova normativa di vigilanza richiede peraltro che gli errori informatici che hanno portato a un past due tecnico debbano essere identificati, registrati e rettificati dalle banche nel più breve tempo possibile¹³. È prevedibile che tale previsione eserciterà un impatto non trascurabile sui sistemi informativi e sulle procedure operative delle banche, che dovranno essere adeguati, eventualmente facendo leva sull'esperienza già maturata nel governo del rischio informatico e operativo.

Nelle more di simili interventi (che in generale possono risultare abbastanza complessi o onerosi), alcune banche potrebbero orientarsi su una soluzione "tattica" di breve periodo, eliminando di fatto la possibilità di past due tecnici e trattando quindi tutti gli scaduti "sopra soglia" come se fossero veri e propri default.

La nuova definizione di past due tecnico, come si è visto molto più restrittiva della precedente, potrebbe particolarmente penalizzare alcune forme tecniche.

¹³ In coerenza con le prassi attuali, per le banche dotate di modelli interni avanzati per il rischio di credito è espressamente previsto che i past due tecnici, identificati secondo le nuove disposizioni, siano esclusi dalle serie storiche di riferimento ai fini della stima dei parametri di rischio.

È questo il caso, ad esempio, delle cessioni del quinto dello stipendio (c.d. "CQS") e della pensione (c.d. "CQP"). Per questi prodotti, le convenzioni stipulate dagli intermediari prevedono delle "franchigie" temporali, cioè un periodo di grazia entro cui l'ente "debitore" ("amministrazione terza ceduta" o "ATC", cioè il datore di lavoro del soggetto che ha effettuato la CQSP) può riversare al creditore i pagamenti trattenuti al dipendente, senza per questo risultare inadempiente. Tali franchigie possono arrivare fino a 90 gg; per esempio l'articolo 8 della convenzione INPS sulle operazioni di CQP rileva come: "di norma, l'Istituto effettua le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto. Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.". In tale contesto un prestito CQP o CQS, potrebbe addirittura nascere direttamente in past due, e ciò indipendentemente dall'effettivo rischio di credito sulla controparte.

Pertanto, parrebbe appropriato fare riferimento ai §§18 e 19 delle linee guida EBA GL/2016/07, là dove si prevede la sospensione del conteggio dei giorni di arretrato nei casi di rimborso dell'obbligazione sospeso in virtù di una normativa, di altre restrizioni legali o dell'insorgere di una controversia. Il riferimento a una "controversia", inoltre, potrebbe applicarsi per estensione anche ai casi in cui il decesso del debitore o la cessazione del rapporto di lavoro comportino il pagamento del debito residuo da parte di una compagnia assicurativa che ha precedentemente assicurato il rischio, con conseguenti ritardi "tecnici" legati alla verifica dell'evento, all'attivazione della richiesta di rimborso e al pagamento.

Più in generale, CQS e CQP potrebbero risentire di sconfini "apparenti", riconducibili ai tempi fisiologici per la ricezione degli incassi (che sovente avvengono su base collettiva) e alla loro imputazione ai singoli debitori. Sono frequenti i casi di ATC che pagano in via cumulativa le rate di un certo mese specifico (pagate per competenza e non per anzianità dell'insoluto, come previsto in generale dal codice civile), fornendo solo successivamente le evidenze utili a una corretta contabilizzazione.

3.2 I nuovi trigger UTP e il caso delle "ristrutturazioni onerose"

Come noto, ai sensi della CRR¹⁴ il default può discendere anche da una condizione soggettiva ("unlikeliness to pay"), se la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni.

È dunque l'ente creditore che deve accertare la sussistenza di questa circostanza, secondo il c.d. "principio di soggettività", che le linee guida dell'EBA sulla nuova definizione di default, al capitolo 5, cercano di normare in maggior dettaglio, così da scongiurare il rischio che le banche procedano in modo arbitrario, rendendo poco confrontabili le diverse prassi aziendali.

3.2.1 I nuovi UTP trigger

A tal fine, l'EBA definisce un perimetro di riferimento e una serie di circostanze ("UTP trigger") in cui si presume che il requisito soggettivo sia verificato. In breve, tra le indicazioni dell'improbabile adempimento ricordiamo le seguenti:

- una riduzione della qualità creditizia tale da indurre la banca a non iscrivere nel conto economico gli interessi sull'esposizione;
- l'appostazione di rettifiche di valore specifiche su crediti ("specific credit risk adjustments" – c.d. "SCRA"), incluse le perdite rilevate nel conto economico per gli strumenti valutati al fair value (se la riduzione di valore è connessa al rischio di credito) e le perdite derivanti da eventi presenti o passati che incidono su un'esposizione individuale significativa o su più esposizioni valutate singolarmente o collettivamente. Questa casistica non dovrebbe generare impatti particolarmente significativi sul

¹⁴ Il riferimento è all'articolo 178 ("Default di un debitore") del Regolamento UE 575/2013, al comma 1, lettera a), là dove si demanda al singolo ente il giudizio circa l'improbabile adempimento integrale del debitore senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie.

-
- sistema bancario italiano, in quanto l'appostazione di una prima rettifica di valore analitica avviene già ora contestualmente alla classificazione del credito tra le attività deteriorate ("stage 3");
- la cessione dell'obbligazione creditizia: nel caso di cessione di parte delle obbligazioni di un debitore, se essa determina una significativa perdita economica connessa al rischio di credito, le altre esposizioni verso il suddetto debitore dovrebbero essere considerate in stato di default (fanno eccezione le esposizioni al dettaglio se il default è rilevato a livello di singolo credito). La perdita economica è considerata significativa se supera il 5% del valore dell'esposizione ceduta (inclusi interessi e spese). Anche questo "trigger" non dovrebbe avere impatti significativi per le banche italiane, in quanto è raro che i crediti in bonis vengano ceduti a "sconto" per ragioni inerenti il merito creditizio;
 - il fallimento del debitore, inteso come un provvedimento che riguarda tutti i creditori (o almeno tutti quelli con crediti non garantiti) approvato dal giudice o da altra autorità competente, che preveda una sospensione temporanea dei pagamenti o l'estinzione parziale del debito, che comporti una forma di controllo sulla gestione della società debitrice e la metta al riparo dal rischio di liquidazione. Anche in questo caso, non ci si attendono particolari impatti sul sistema bancario italiano, posto che la normativa attuale¹⁵ classifica già tra le attività deteriorate i fallimenti e le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato "in bianco" e concordato con continuità aziendale;
 - una ristrutturazione del credito che conduca a una significativa riduzione nel valore dello stesso (aspetto su cui si ritornerà in maggior dettaglio tra breve);
 - ulteriori UTP trigger specificati nelle politiche e procedure interne delle banche, che inneschino la riclassificazione automatica in stato di default o una valutazione caso per caso (così come previsto tra l'altro anche dalle linee guida sugli NPL emanate da BCE e Banca d'Italia). Nel caso in cui l'esito della valutazione non dia luogo alla classificazione della posizione tra le attività deteriorate, occorre registrare le relative motivazioni nel sistema informativo aziendale. Tra i possibili trigger, si segnalano i seguenti: le fonti del reddito ricorrente del mutuatario non sono più disponibili o comunque sussistono ragionevoli preoccupazioni circa la sua capacità di reddito futura, il livello di leva finanziaria del debitore complessiva del mutuatario è aumentato o è atteso aumentare in maniera significativa, oppure egli ha violato le clausole accessorie di un contratto di credito, oppure la banca ha esercitato una garanzia. Ancora, un possibile trigger per una persona fisica è dato dal default di una sua società per cui ha prestato garanzie personali.

Nel predisporre i propri trigger, gli enti dovrebbero prendere in considerazione anche le informazioni disponibili nelle banche dati esterne, compresi i registri dei crediti, gli indicatori macroeconomici e le fonti pubbliche di informazione, comprese le quotazioni di mercato (o la scomparsa di un mercato attivo), gli articoli di stampa e le relazioni degli analisti finanziari.

Infine, gli enti dovrebbero specificare nelle proprie politiche interne i casi in cui il default di un debitore all'interno di un gruppo di clienti connessi contagia altri soggetti all'interno di tale gruppo (su questo aspetto si ritornerà in dettaglio nel successivo §3.3).

3.2.2 Le ristrutturazioni onerose

La CRR stabilisce tra l'altro¹⁶ che è indicativo dell'improbabile adempimento il fatto che un istituto acconsenta "a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni."

Ne consegue che, quando si verifica una misura di concessione a favore di un cliente in difficoltà finanziaria, il debitore viene considerato in stato di default se la ristrutturazione implica una riduzione nel valore dell'obbligazione finanziaria verso la banca. In particolare, le linee guida EBA sulla definizione di default specificano che ciò accade quando la riduzione percentuale nel valore attuale netto del credito è superiore all'1%. A tal fine, i flussi di cassa (ante e post concessione) vanno aggiornati utilizzando il tasso di interesse

¹⁵ Cfr. la Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

¹⁶ Il riferimento è alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 178 del Regolamento UE 575/2013.

effettivo originario. Il valore attuale netto ante concessione va inoltre calcolato guardando a tutti i flussi di cassa (compresi gli interessi e le commissioni non pagati) previsti dal contratto originario.

Anche se la riduzione di valore fosse inferiore al 1%, gli enti dovrebbero comunque valutare se vi siano altri possibili indicazioni di improbabile adempimento. Tra questi, la presenza di precedenti ristrutturazioni onerose, il fatto che il nuovo piano di rimborso preveda il pagamento di una ingente somma finale o pagamenti iniziali particolarmente ridotti, o ancora un significativo periodo di tolleranza iniziale.

Questo UTP trigger rappresenta un aspetto critico della nuova definizione di default, che potrà determinare, nel tempo, una riclassificazione significativa dei crediti da bonis a deteriorati. Infatti, la soglia dell'1% appare molto bassa e facilmente superabile, oltre a non essere suffragata da alcuna evidenza statistica. Suscita inoltre perplessità anche la richiesta di calcolare entrambi i valori attuali sulla base del medesimo tasso d'interesse effettivo, mentre è evidente che per determinare il valore economico delle esposizioni bisognerebbe utilizzare i tassi prevalenti nel momento in cui interviene la misura di concessione e comunque tenere conto dell'evoluzione dei tassi rispetto a quando era stato concesso il finanziamento originario¹⁷.

Una ristrutturazione onerosa è dettata dalla volontà della banca di agevolare il rimborso del debito tramite una riduzione del tasso d'interesse e/o la modifica di altre caratteristiche contrattuali, per esempio, consolidando passività a breve in linee di credito a medio e lungo termine (sempre che le policy contabili non comportino, in questo caso, la derecognition del credito). In questo secondo caso, se la banca trasforma un finanziamento a breve termine a revoca in un credito a scadenza a lungo termine (eventualmente assistito da garanzie reali), la riduzione del tasso esprime una riduzione del premio al rischio e non già una mera remissione unilaterale di interessi. Inoltre, considerato che la normativa sull'usura prevede tassi massimi applicabili alle singole categorie di crediti, se la banca non applica tale riduzione può esporsi a conseguenze giudiziarie estremamente negative.

3.3 Trattamenti specifici per le esposizioni retail e gli effetti di contagio del default

3.3.1 Esposizioni al dettaglio e “pulling effect”

La nuova normativa ha confermato la possibilità – prevista dalla normativa primaria¹⁸ – di rilevare lo stato di default a livello di rapporto, invece che di controparte, per le sole esposizioni retail.

Tale approccio, seppur non adottato da molte banche commerciali, riscuote un certo seguito ad esempio tra gli intermediari specializzati nel credito al consumo (incluse le società prodotte appartenenti a gruppi bancari).

La scelta dell'approccio di rilevazione del default per rapporto o per controparte dovrebbe essere coerente con le prassi di gestione del rischio per i diversi segmenti di clientela e rappresenta anche la base di partenza per le logiche di sviluppo dei modelli interni di rating. Le linee guida EBA, tuttavia, manifestano una cauta apertura verso la possibilità di utilizzare contemporaneamente entrambi gli approcci per differenti tipologie di esposizioni al dettaglio, purché le logiche ed i perimetri di applicazione siano ben definiti nelle policy interne dell'intermediario.

In concreto, una situazione di utilizzo simultaneo dei due approcci può generare le seguenti possibili casistiche:

- un default a livello di controparte dovrebbe comportare il “trascinamento” a default di tutte le esposizioni creditizie verso il soggetto insolvente, inclusi i rapporti per cui il default andrebbe rilevato a livello di transazione;

¹⁷ È abbastanza verosimile che in uno scenario di tassi decrescenti si possa verificare una rimodulazione al ribasso delle condizioni dei clienti, che può riflettere non solo aspetti connessi con la qualità del credito, ma anche un mutato contesto di mercato rispetto all'epoca dell'erogazione. Situazione questa che potrebbe comportare un aumento, forse improprio delle ristrutturazioni onerose. Nell'ipotesi inversa, cioè in un trend al rialzo dei tassi di interesse rispetto all'originazione del credito, sarà abbastanza verosimile, invece, applicare misure di forbearance che non prevedono una rinegoziazione al ribasso delle condizioni.

¹⁸ Il riferimento è ancora all'art. 178 del CRR, là dove prevede che “nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore”.

-
- un default a livello di singola linea di credito non trascina necessariamente in default le altre esposizioni verso lo stesso soggetto, ma può costituire un UTP trigger che induce l'intermediario a valutare la posizione complessiva della controparte.

In relazione al primo caso, l'EBA introduce espressamente il concetto di "pulling effect", affermando che se il rapporto su cui si registra il default rappresenta una parte significativa delle esposizioni complessive verso il debitore, diventa inverosimile che le altre obbligazioni vengano ripagate per intero, senza il ricorso a misure quali l'escussione delle garanzie, e di conseguenza la banca dovrebbe classificare tutte le esposizioni come deteriorate.

3.3.2 Effetti di contagio

Sempre con riferimento alle esposizioni al dettaglio, l'EBA evidenzia il ruolo degli "effetti contagio" relativi a obbligazioni creditizie congiunte (tipicamente le cointestazioni), con particolare a due distinte fattispecie.

La prima riguarda il caso di una cointestazione che entra in default, generando un effetto contagio sulle eventuali altre esposizioni individuali afferenti ai soggetti che la compongono. Consideriamo il seguente esempio: il cliente A ha in essere un mutuo ipotecario cointestato con il cliente B per l'acquisto dell'abitazione. Il rapporto rimane in arretrato di una o più rate, complessivamente superiori alle soglie di materialità, per oltre 90 giorni e viene contrassegnato dalla banca come PD90. Il cliente A non ha altri debiti con la banca, mentre lo stato di default si propaga dalla cointestazione all'esposizione individuale del cliente B, che ha in essere, ad esempio, un prestito personale in regolare ammortamento.

Questo automatismo prevede alcune eccezioni, nel caso di dispute legali tra i singoli obbligati che partecipano all'obbligazione creditizia congiunta e nel caso di immaterialità dell'esposizione congiunta rispetto alle obbligazioni totali del debitore individualmente considerato¹⁹. Parrebbe comunque possibile valutare l'introduzione di una soglia di materialità relativa all'entità dell'esposizione in default rispetto all'esposizione complessiva. In tal senso depone il fatto che le norme di cui ai §§97 e 99 delle EBA GL 2016/07 si esprimono al condizionale e non usano termini imperativi e perentori.

Laddove invece i singoli debitori fossero in stato di default, anche la loro obbligazione creditizia congiunta dovrebbe essere considerata automaticamente in stato di default.

La seconda fattispecie riguarda il default di una controparte individuale che ha contemporaneamente in essere anche un'esposizione cointestata. In tale caso, non avviene alcun contagio automatico, anche se le posizioni collegate andrebbero rivalutate dalla Banca alla luce di una possibile indicazione di probabile inadempimento (UTP trigger). Consideriamo anche in questo caso un breve esempio: il cliente B ha un affidamento in conto corrente su cui si registra uno sconfinamento persistente da oltre i 90 giorni per un importo superiore alle soglie di materialità; il default non si propaga anche all'esposizione cointestata con il cliente A (relativa ad esempio per un mutuo ipotecario in regolare ammortamento).

L'EBA, nell'ambito delle esposizioni al dettaglio, fissa alcuni criteri anche in merito agli effetti di propagazione del default nei casi di legami tra impresa e soci/amministratori, prevedendo in particolare tre possibili situazioni:

- se gli amministratori/soci sono pienamente responsabili delle obbligazioni sociali (società di persone), lo stato di default dell'impresa si dovrebbe "trascinare" a tali soggetti;
- se gli amministratori/soci non sono pienamente responsabili delle obbligazioni sociali (società di capitale), non si verifica alcun trascinamento automatico (fatta salva l'opportunità di una valutazione caso per caso);

¹⁹ Il default di una obbligazione di credito congiunta si trasmette alle esposizioni dei singoli debitori, a meno che non si possa giustificare che il riconoscimento del default delle singole esposizioni non sia appropriato, in ragione di almeno una delle seguenti condizioni: il ritardo nel pagamento di un'obbligazione creditizia congiunta risulta da una controversia tra i singoli obbligati che partecipano a tale obbligazione creditizia congiunta, che sia stata presentata dinanzi a un giudice e non sussistano timori circa la situazione finanziaria dei singoli debitori; un'obbligazione creditizia congiunta che costituisce una parte irrilevante delle obbligazioni totali di un debitore.

-
- nel caso di ditta individuale, un default sulle esposizioni legate all'attività commerciale dovrebbe determinare il default del titolare e viceversa.

3.4 Le nuove regole sul rientro dal default

3.4.1 Il concetto di cure period e la sistemazione del past due²⁰

Gli orientamenti EBA hanno rivisto le modalità di rientro in bonis da uno stato di default, prevedendo specifiche attività di controllo e introducendo un periodo minimo di mantenimento delle condizioni di "regolarizzazione" (il c.d. "cure period"), in analogia a quanto già previsto per le esposizioni oggetto di misure di *forbearance* (sebbene di durata inferiore).

In particolare, si introduce un periodo di tre mesi dal momento della sistemazione degli elementi che hanno generato il default, nel quale il cliente dovrà mantenere una situazione di regolarità, che l'intermediario è tenuto a monitorare²¹. La norma intende ridurre i rischi di eccessiva volatilità nei passaggi di stato (visto che, in assenza di validi e robusti elementi a sostegno del miglioramento della capacità di rimborso del cliente, vi è il rischio di un successivo, ulteriore default). Tale rischio riguarda particolarmente le esposizioni past due, che alcune banche riportano automaticamente in bonis non appena gli importi scaduti/sconfinati si azzerano, o comunque rientrano al di sotto delle soglie di materialità.

Con le nuove disposizioni, tale rientro non è più sufficiente, ma innesca un processo di monitoraggio chiaramente formalizzato dalla banca rivolto a verificare se la situazione finanziaria del cliente è adeguata a consentire il rimborso integrale e puntuale del debito, e se la capacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni può essere vista come una condizione "effettiva e permanente"²². Il monitoraggio riguarda anche le eventuali nuove esposizioni sorte successivamente al passaggio a default, in particolare nel caso in cui i crediti in default successivamente siano stati venduti o annullati. Anche tutte le posizioni "propagate" dal default del cliente, se non presentano propri elementi di criticità, seguiranno il medesimo iter.

La banca, pertanto, dovrà monitorare con attenzione l'intero percorso temporale di "sistemazione" del debitore principale e degli eventuali soggetti connessi, al fine di rilevare eventuali ulteriori sconfinamenti oltre le soglie di materialità. Il protrarsi della permanenza in uno stato di "scaduto e sconfinato", peraltro, potrebbe rendere il credito "unlikely to pay", con conseguente irrigidimento – nell'impostazione tradizionalmente seguita dalle banche italiane²³ – dei processi di monitoraggio e di messa a rientro, e con il passaggio a maggiori percentuali di accantonamento.

Al fine di meglio comprendere le possibili problematiche sottese all'implementazione del cure period, può essere utile considerare il seguente esempio.

Il cliente A ha in essere un finanziamento rateale ed è in ritardo su una o più rate, per un importo complessivamente superiore alle soglie di materialità, da oltre 90 giorni. Viene contrassegnato come past due. Qualche tempo dopo, il cliente rifonde integralmente l'arretrato (senza che la banca abbia utilizzato le garanzie,

²⁰ L'analisi presentata nel testo non riguarda l'applicazione del cure period ai casi di ristrutturazione onerosa. In tal caso, infatti l'EBA non fa che ribadire le indicazioni operative già adottate dalle banche in conformità alle linee guida sui crediti non performing emanate dalla BCE nel marzo 2017. Non si ritiene quindi necessario tornare in argomento in questa sede.

²¹ Il §71 delle EBA GL/2016/07 prevede che per la riammissione in bonis, occorra: a) considerare che l'attivazione del default non continua ad applicarsi a una esposizione precedentemente classificata come in stato di default, laddove siano trascorsi almeno tre mesi (cure period) dal momento in cui sono venuti meno i presupposti per la classificazione a past due od a inadempienza probabile; b) tener conto del comportamento del debitore durante il cure period; c) tener conto della situazione finanziaria del debitore durante il cure period; d) successivamente al cure period, effettuare una valutazione che escluda la presenza di elementi che giustifichino l'inadempienza probabile e quindi il mantenimento in uno stato di default.

²² Per questo motivo, tra l'altro, il rientro non può determinare il ritorno in bonis se avviene mediante l'escussione di garanzie.

²³ Sul punto, cfr. il §2 del presente position paper.

ove presenti). Si avvia dunque il conteggio del *cure period* e nei successivi 90 giorni il cliente continuerà comunque ad essere considerato (e segnalato²⁴) come PD90 (c.d. "past due sistemato").

Durante tale lasso temporale possono accadere i seguenti eventi (illustrati nella Figura 3):

- 1) il cliente continua a pagare regolarmente le rate in scadenza
- 2) il cliente non adempie a una o più obbligazioni, il cui importo complessivo non supera entrambe le soglie di materialità,
- 3) il cliente non adempie a una o più obbligazioni, superando entrambe le soglie di materialità




Figura 3 - Esempio di cure period

Nel caso 1) la banca dovrà accertarsi che il miglioramento della situazione del cliente sia "effettivo e permanente" ovvero che la sua situazione finanziaria sia tale da consentire il rimborso integrale e tempestivo dell'obbligazione creditizia. Tale accertamento seguirà un processo interno formalizzato; se avrà esito positivo, il cliente sarà nuovamente considerato in bonis al termine del *cure period*.

Il caso 2) sarà analogo al precedente, ma la presenza dei nuovi importi in arretrato potrà incidere sul giudizio circa la natura "effettiva e permanente" del miglioramento, e condurre al mantenimento della posizione in default anche al termine del *cure period* (così da ridurre il rischio di un "default multiplo").

Nel caso 3), il conteggio dei giorni di *cure period* cesserà appena lo sconfinamento ritorna ad essere sopra le soglie di materialità e la controparte continuerà ad essere considerata in default come se la momentanea sistemazione non fosse mai avvenuta. Al fine di riavviare (da zero) il conteggio *cure period* sarà necessaria una nuova sistemazione integrale degli importi scaduti.

Con riferimento al caso 3), ha senso chiedersi, peraltro, se nel monitorare il comportamento del debitore non sia possibile applicare un certo livello di tolleranza, stabilendo ad esempio che tale periodo si interrompe soltanto se supera le soglie di materialità in modo continuativo per almeno 30 giorni. Lo spirito della norma che introduce il *cure period*, infatti, è quello di mitigare il rischio del default multiplo, rimettendo peraltro all'intermediario finanziario l'onere di definire, nell'ambito delle proprie politiche interne di governo e monitoraggio del rischio di credito, le regole per stabilire quando il comportamento del debitore durante il *cure period* è idoneo alla definitiva riammissione in bonis²⁵.

L'introduzione di un livello minimo di tolleranza troverebbe giustificazione in almeno tre elementi normativi che avvalorano l'assunto secondo il quale un ritardo "fisiologico" fino a 30 giorni non determina necessariamente un default:

²⁴ Banca d'Italia nella "Comunicazione del 26 giugno 2019 – Segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche: modifiche relative alla "Qualità del credito" cita: "(omissis) le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il "cure period" di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle GL per il ritorno a uno stato di "non default", continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano; (omissis)"

²⁵ Il riferimento è alla condizione "b)" definita dal §71 delle EBA GL/2016/07, di cui si è detto nella precedente nota 21.

-
1. il §5.5.11 del principio contabile IFRS 9 dove, nel definire il concetto di "aumento significativo del rischio di credito" ai fini della classificazione delle esposizioni performing in stage 2, si afferma che "l'entità può utilizzare le informazioni sul livello dello scaduto per stabilire se vi sono aumenti significativi del rischio di credito [...] indipendentemente dal modo in cui l'entità valuti aumenti significativi del rischio di credito, vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. L'entità può confutare tale presunzione qualora abbia informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che dimostrano che il rischio di credito non è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni;
 2. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni, al paragrafo 179 precisa: "Quando all'esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono applicate misure di tolleranza aggiuntive o tale esposizione è scaduta da più di 30 giorni, essa è classificata come deteriorata."
 3. l'articolo 40 del Testo Unico Bancario (c.d. "TUB") che in tema di credito fondiario all'articolo 40 precisa: "La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata".

3.4.2 Il monitoraggio dell'efficacia delle politiche e la gestione dei default multipli

Come si è detto in precedenza, le banche sono chiamate a formalizzare i criteri da utilizzare nella verifica della natura "effettiva e permanente" della rinnovata capacità di servizio del debito eventualmente emersa nel corso del "cure period". Tali criteri devono essere sottoposti a monitoraggio, valutandone l'impatto sui tassi di cura e sui default multipli.

In particolare, è necessario che le eventuali "recidive" di cliente riclassificati in bonis riguardino un numero limitato di debitori. In caso contrario, la banca dovrà rivedere le proprie politiche di riclassificazione, rivedendo criteri e tempi di permanenza nel *cure period*.

4. L'IMPATTO DELLA NUOVA DEFINIZIONE SUI MODELLI INTERNI DI RATING

La modifica della definizione di default esercita ovviamente significativi impatti sui modelli interni di rating delle banche. In questo capitolo esaminiamo, dapprima la ricostruzione a ritroso delle serie storiche (§4.1), quindi gli impatti sulle misure di PD e LGD (§4.2). Un approfondimento ad hoc è dedicato al caso delle banche LSI e dei gruppi cooperativi (§4.3). Dopo aver analizzato il tema del "margine di cautela" da associare alle stime presentate in precedenza (§4.4), svolgiamo alcune brevi considerazioni conclusive. In ogni paragrafo proveremo a formulare una possibile metodologia operativa che le banche potrebbero voler adottare in risposta alle diverse problematiche esaminate.

4.1 La ricostruzione a ritroso delle serie storiche

Come anticipato nel §1 di questo position paper, la modifica della definizione di default comporta necessariamente la revisione dei modelli di rating. Poiché i dati sui default misurati in base alla nuova definizione saranno disponibili per un orizzonte temporale limitato prima dell'adozione dei nuovi modelli (al massimo un anno e mezzo, anche per le banche che hanno aderito al "two-step approach"), la ricalibrazione e/o la ristima dei parametri di rischio dovranno basarsi su una ricostruzione a ritroso delle serie storiche dei default, condotta assumendo che fosse già stata in vigore la nuova definizione. Tale ricostruzione a ritroso mira a generare una base dati che consenta di valutare gli impatti dei nuovi criteri sui parametri di rischio del sistema di rating interno (PD, LGD e EAD). Ciò implica, in linea teorica, la necessità di:

- ricostruire ingressi e uscite dal default in accordo con le nuove regole (incluse la nuova soglia di materialità relativa e assoluta, l'assenza di compensazione tra linee di fido, la simulazione del "cure period") e ricalcolare i tassi di default;
- ricostruire le transizioni tra diversi stati di default (per esempio, da past due a UTP);
- recuperare, relativamente ai default ricostruiti, i dati necessari al calcolo della LGD e della EAD (di norma attraverso la stima di un "credit conversion factor" o K-factor);
- recuperare i driver principali che consentano di raggruppare i default ricostruiti in modo coerente con i modelli di risk management esistenti.

Per eseguire questa ricostruzione sarebbe in teoria necessario recuperare tutti i dati storici necessari all'applicazione dei criteri rilevanti per la nuova definizione di default, e ciò per tutte le esposizioni utilizzate nella stima dei parametri di rischio (il c.d. "perimetro rilevante").

La ricostruzione di tale perimetro può essere complessa, anche considerato che esso può variare nel corso degli anni per l'incorporazione di nuove banche, i cui dati potrebbero non essere archiviati dagli applicativi dell'istituto incorporante e in ogni caso devono essere resi omogenei attraverso un lavoro di riconciliazione. Se non è possibile recuperare tutti i dati, il perimetro risulterà incompleto e risulterà quindi impossibile censire in modo esaustivo e univoco, a livello di gruppo, i default delle controparti comuni.

In ogni caso, i principali dati necessari alla ricostruzione delle serie storiche sono:

- utilizzi e sconfini giornalieri per singola linea di credito (senza compensazioni), necessari per calcolare le nuove soglie di materialità relative e assolute;
- informazioni sulla segmentazione regolamentare, necessarie a suddividere le basi di dati destinate ad alimentare modelli adottati per portafogli differenti, oltre che a implementare la minore soglia di materialità assoluta prevista per le controparti al dettaglio;
- i legami necessari al consolidamento e all'estensione del default. Tra questi ricordiamo le cointestazioni (necessarie per simulare l'effetto contagio tra esposizioni retail), i legami tra ditte e titolari, i gruppi economici di imprese, i rapporti tra filiali e case madri bancarie.

L'utilizzo di tali dati potrebbe ovviamente essere soggetto a svariati limiti. A titolo d'esempio:

- i dati su utilizzo e sconfini potrebbero non essere sempre disponibili con cadenza giornaliera; in questo caso, una stima dei valori quotidiani andrebbe ricostruita partendo da osservazioni a frequenza settimanale o mensile. Si potrebbe ad esempio ipotizzare che per tutti i giorni del mese l'utilizzo giornaliero sia costante e corrispondente al dato del fine mese precedente. Un simile approccio, non considerando i flussi di cassa effettivi, potrebbe risultare eccessivamente prudentiale se, ad esempio, la clientela retail riceve l'accredito dello stipendio nella seconda metà del mese, o se le imprese ricevono a fine mese gli incassi delle ricevute bancarie;
- per ricostruire la "fotografia" iniziale del database (per esempio, il 31 dicembre 2014 se si desidera di disporre di cinque anni a fine 2019) sarebbe comunque necessario risalire ulteriormente a ritroso di almeno tre mesi, quanto meno per conteggiare le esposizioni scadute da almeno 90 giorni e per verificare che le esposizioni in bonis abbiano terminato l'eventuale cure period;
- sarebbero opportuni controlli ad hoc per identificare i default tecnici in base alla nuova definizione (andando ad esempio a isolare i casi in cui una linea di fido è stata abbinata in modo errato o un incasso è stato registrato in ritardo). È possibile tuttavia che simili malfunzionamenti siano stati sistemati, ma non anche "tracciati" nella base di dati storica, oppure effettuate sulla base di regole (per esempio sulla possibile compensazione dei fidi) oggi non più valide.

Quanto sopra fa riferimento prevalentemente alla simulazione delle esposizioni scadute, che per quanto difficile può giovare dell'applicazione automatica di alcuni parametri oggettivi. Ben più difficile è il caso degli UTP, stante l'impossibilità di simulare a ritroso un processo decisionale soggettivo. Per superare l'impasse, si potrebbe ipotizzare che gli stessi UTP emersi sulla base della "vecchia" definizione di default rimangano invariati, pur raccordandoli con i past due ricostruiti in base alla nuova definizione.

Andrebbero in ogni caso adottati opportuni accorgimenti per limitare i profili di incertezza legati all'interazione tra i default ricostruiti a ritroso (sulla base dei nuovi criteri) e i processi creditizi passati (che difficilmente possono essere oggetto di simulazione). A titolo d'esempio, si consideri quanto segue:

- la ricalibrazione delle serie storiche dovrebbe, a rigore, simulare anche gli effetti della nuova regola che comporta la classificazione a default delle posizioni oggetto di concessione il cui valore attuale si riduce oltre l'1% (c.d. "delta NPV 1%"). È prevedibile tuttavia che una ricostruzione meccanica degli effetti di tale criterio (che lo applicasse a crediti ristrutturati quando esso non era operativo, e quindi non poteva essere considerato nell'ambito della ristrutturazione proposta) conduca all'emersione di un volume di "default" immotivatamente elevato, falsando le serie storiche della PD (per eccesso) e della LGD (per difetto). Per ovviare a tale rischio, sarebbe possibile applicare retrospettivamente, motivandola, una soglia di delta NPV più elevata del 1%, ipotizzando che le ristrutturazioni per cui la riduzione del valore attuale è inferiore a tale soglia sarebbero rientrate al di sotto della stessa se la nuova regola fosse stata nota;
- l'utilizzo di serie "ricostruite" per la stima della LGD risentirebbe del fatto che gli ulteriori default emersi applicando i nuovi criteri non sono stati in alcun modo gestiti, dunque rischiando di innalzare indebitamente i tempi di recupero e i tassi di perdita. Per evitare che ciò accada, si potrebbero considerare solo le informazioni relative a ingressi in default, chiusure e migrazioni fra stati, utilizzando però i tassi di perdita già stimati sulla base della definizione precedente;
- un effetto simile potrebbe verificarsi per la EAD, visto che un default "gestito" comporta spesso il parziale rientro del credito (che ovviamente non si verificherebbe per i default "ricostruiti") Anche in questo caso si potrebbe dunque decidere di conservare le "vecchie" stime dei credit conversion factor (c.d. "CCF").

Tutte le ipotesi di lavoro e le approssimazioni adottate nel corso della ricostruzione delle serie (così come eventuali limiti di profondità storica e di perimetro) comportano ovviamente, come richiesto dalla normativa, la necessità di stimare opportuni margini di cautela. Sul tema si ritornerà tra breve nel §4.4.

4.2 Gli impatti sulle misure di PD e LGD: ricalibrazione o stima?

Molte banche significant dell'area euro sono state invitate dalla BCE a introdurre la nuova definizione di default secondo il c.d. "approccio a due stadi" ("two-step approach"). Esso prevede che la nuova definizione venga dapprima adottata nei sistemi IT e nei processi della banca (primo stadio) e che solo successivamente si proceda a una conseguente correzione dei parametri di rischio (secondo stadio).

Il primo step ha previsto di norma l'invio di una richiesta ("application package") alla BCE, contenente una serie di moduli elettronici ("template") compilati dalla banca e una analisi di impatto quantitativa volta a simulare l'effetto sul portafoglio crediti delle nuove regole (sulla base di simulazioni e ricostruzioni storiche). In particolare l'analisi d'impatto comprendeva la ricostruzione dei default su almeno i tre anni precedenti (2015-2017), nonché la stima dei relativi parametri di rischio medi di lungo periodo e degli attivi ponderati per il rischio.

Da tale esercizio sono emerse importanti riflessioni circa le modalità più corrette per rettificare la PD e la LGD in funzione della nuova definizione di default. Le analizziamo nel seguito del presente paragrafo, cominciando dalla probabilità di default per poi occuparci dei tassi di perdita.

La prospettiva adottata è quella di una semplice ricalibrazione dei parametri di rischio, e non dunque di una ri-stima integrale dei relativi modelli. Sulla base di interazioni avute dal gruppo di lavoro AIFIRM che ha redatto questo position paper, ci pare che un simile approccio possa essere condiviso anche dalle autorità di vigilanza, che tuttavia si riservano di richiedere la stima ex novo dei modelli qualora le misure "ricalibrate" denotassero una ridotta capacità discriminante. I tempi di una simile ri-stima, per ragioni di efficienza operativa, andrebbero comunque raccordati con le scadenze dettate dall'EBA nelle sue linee guida sui parametri di rischio dei modelli interni, nonché con le eventuali richieste di modifica formulate dalla BCE all'esito della TRIM.

Prima di procedere, osserviamo che default più frequenti e mediamente meno gravi implicano, evidentemente, un incremento della PD e una riduzione della LGD. L'adeguamento dei due parametri dovrebbe dunque, in linea di massima, risultare neutrale in termini di perdita attesa; tale aspettativa potrebbe tuttavia rivelarsi non corretta, per esempio laddove il trattamento dei c.d. "default multipli" (default che riguardano un medesimo soggetto, intervenuti anche a breve distanza l'uno dall'altro) risultasse differente per ciascuno dei due parametri di rischio.

4.2.1 Impatti sul modello PD

Un possibile approccio alla ricalibrazione delle PD prende le mosse dalle serie storiche ricostruite di cui si è detto al precedente paragrafo 4.1, che potrebbe riguardare ad esempio gli ultimi tre anni di dati. Partendo da tali serie è possibile stimare l'impatto della nuova definizione sulla c.d. "tendenza centrale", ricalcolando i tassi di default dei singoli anni.

In particolare:

- si ipotizza che, anche se le serie costruite coprono un periodo limitato, l'aggiustamento apportato ai tassi di default su tale finestra temporale possa essere generalizzato e applicato anche ai restanti anni del periodo su cui si basa il tasso di default medio a lungo termine ("long-run average default rate", c.d. "LRADR") della banca;
- si ipotizza altresì che la nuova definizione di default non modifichi gli score o i rating, ma soltanto le PD associate alle diverse classi; in questo modo, la variazione osservata sul LRADR fornisce un'informazione utile per stimare l'impatto della nuova definizione. In altri termini, si assume che la capacità di cogliere diversi livelli di rischio dei modelli non cambi mentre cambia il rischio di default mediamente associato alle diverse classi di rating;
- ancora, si ipotizza che eventuali modelli che stimano il LRADR usando database esterni (ad es. i modelli di rating delle controparti bancarie), i flussi di cassa simulati o le variabili macroeconomiche (ad es. per lo specialised lending), o ancora i modelli per cui il LRADR non viene calcolato non vengano influenzati dal passaggio alla nuova definizione.

Esaminiamo ora i due principali passaggi in cui si articola questo approccio.

Il primo passaggio riguarda la stima dei tassi di default ("default rate", o "DR") e del tasso di default medio di lungo periodo (il già citato LRADR), quest'ultimo calcolato come media semplice dei DR annuali.

Il DR ricalibrato del generico, t -esimo anno (DR_t^*) può ad esempio essere ottenuto guardando all'incremento connesso al passaggio alla nuova definizione. In generale, tale incremento ("delta") può scriversi come:

$$\Delta_t = p_t^* - p_t$$

dove $p_t^* = \text{prob}(d_t^*)$ è la PD corretta per la nuova definizione di default e $p_t = \text{prob}(d_t)$ è la PD valida secondo la vecchia definizione. In pratica:

$$\Delta_t = \frac{n_t^*}{N_{t-1}^*} - \frac{n_t}{N_{t-1}}$$

dove n_t indica il numero di past due occorsi nell'anno t e N_{t-1} il numero di debitori in bonis al termine dell'anno precedente (secondo la nuova definizione se è presente un asterisco, secondo la vecchia definizione se l'asterisco è assente).

Date le vere probabilità p_t^* e p_t , il numero di default osservati (vecchi e nuovi) si distribuisce secondo una distribuzione binomiale: precisamente, si ha che $n_t \sim B(N_{t-1}, p_t)$ e analogamente $n_t^* \sim B(N_{t-1}^*, p_t^*)$.

Sia ora $q_t = \text{prob}(d_t | d_t^*)$ la probabilità di osservare un default secondo la vecchia definizione, condizionata al fatto che una posizione sia in default in base alla definizione nuova. Se assumiamo che la nuova definizione sia più conservativa della precedente (così che non esistono default secondo la vecchia definizione che non lo siano anche secondo la nuova²⁶), allora il numero di "vecchi" default n_t si distribuisce anche secondo una binomiale $B(n_t^*, q_t)$.

Una volta definito questo q , il differenziale delta può scriversi anche come:

$$\Delta_t = p_t^* \left(1 - \frac{N_t^*}{N_t} q_t \right)$$

Ovviamente, non è possibile osservare i "veri" valori di p^* e q , ma solo delle stime campionarie, diciamo \hat{p} e \hat{q} , soggette a errore. Utilizzando tali stime campionarie, avremo che il valore atteso del differenziale è:

$$E(\Delta_t) = \hat{p}_t^* \left(1 - \frac{N_t^*}{N_t} \hat{q}_t \right)$$

È inoltre possibile dimostrare che la varianza dello stimatore può essere calcolata come:

$$\sigma_{\Delta}^2 = \frac{\hat{p}_t^*(1 - \hat{p}_t^*)}{N_t^*} + \frac{N_t^* \hat{p}_t^* \hat{q}_t (1 - \hat{p}_t^* \hat{q}_t)}{N_t^2} - 2 \frac{\hat{p}_t^* \hat{q}_t (1 - \hat{p}_t^*)}{N_t}$$

A questo punto è possibile calcolare una stima "prudente" del nuovo default rate, aggiungendo al "vecchio" default rate (DR_t) la stima dell'incremento atteso connesso al passaggio alla nuova definizione di default basata sui valori campionari ($E(\Delta)$), più una deviazione standard di tale Δ , a titolo di "margine di cautela". In simboli:

$$DR_t^* = DR_t + E(\Delta_t) + \sigma_{\Delta_t}$$

Tale procedura viene applicata dapprima agli anni per cui sono disponibili i default stimati sia secondo la vecchia definizione che in base a quella nuova. I risultati vengono poi utilizzati per correggere al rialzo (sulla base del valore atteso e della volatilità del delta) anche i default rate degli anni per cui non è stato possibile identificare i default sulla base della nuova definizione.

Sulla base di tali risultati, è possibile ricalcolare la media di lungo periodo dei default rate, affiancando al valore ottenuto con la vecchia definizione (LRADR) il valore corretto in base a quella nuova (LRADR*). La Tabella 1

²⁶ Esistono in effetti anche casi in cui la nuova definizione di default è "meno conservativa". Si tratta tuttavia prevalentemente di default di piccolo importo (che spesso, nei campioni di stima dei modelli, erano già soggetti a "pulizia" al fine di evitare stime distorte, in quanto non ritenuti rilevanti).

illustra un esempio dell'impatto sui tassi di default dei diversi sottoportafogli che questa procedura potrebbe generare per una banca italiana.

Tabella 1 - Esempio impatti sui LRADR di diversi portafogli

Portafoglio	Incremento		
	0-10%	10-20%	>20%
Large corporate			x
Corporate domestici	x		
SME retail		x	
Retail		x	

Il "vecchio" e il "nuovo" valore del LRADR possono ora essere inseriti in un semplice algoritmo di ricalibrazione bayesiano per correggere i valori di PD associati alle diverse classi di rating della banca (la c.d. "master scale"). In simboli, per la generica j-esima classe di rating avremo che:

$$PD_j^* = \frac{PD_j * \frac{LRADR^*}{LRADR}}{PD_j \frac{LRADR^*}{LRADR} + (1 - PD_j) * \frac{1 - LRADR^*}{1 - LRADR}}$$

Questo approccio conduce a PD ricalibrate verso l'alto (il che è coerente con l'idea del passaggio a una definizione di default più conservativa), con un effetto tanto maggiore quanto peggiore è la classe di rating.

4.2.2 Impatti sulla LGD

La stima degli impatti sulla LGD non può basarsi su una mera ricostruzione storica, visto che si determinerebbero alcune significative distorsioni:

Per questo motivo è necessario seguire un approccio diverso, e segnatamente:

- si assume che all'incremento del LRADR faccia seguito una variazione di segno opposto nella LGD, tale da lasciare costante il tasso di perdita attesa. Ciò è coerente col fatto che se la definizione di default è più tempestiva, i recuperi dovrebbero risultare maggiori;
- si ipotizza che le uniche tabelle delle LGD da aggiornare siano quelle relative ai past due, in quanto è questa la tipologia di esposizioni in default che dovrebbe essere maggiormente influenzata dalla nuova definizione;
- si ipotizza che l'impatto sulle tabelle delle LGD relative a esposizioni già in default (le c.d. "best estimate") sia uguale a quello sperimentato dalle LGD sulle esposizioni in bonis. Si ipotizza infatti che anche il numero delle esposizioni già in default sarebbe aumentato per effetto della nuova definizione.
- come già nel caso delle PD, si ipotizza che i modelli di LGD basati su dati esterni (per esempio sulla simulazione dei flussi di cassa attesi) non siano influenzati dalla nuova definizione di default.

La metodologia proposta potrebbe basarsi su due fasi: dapprima il calcolo di un fattore di aggiustamento della LGD "puro", quindi la stima di un correttivo prudenziale.

La prima fase richiede di ricalcolare il LRADR associato alla nuova definizione senza applicare alcun margine di cautela (vale a dire, senza inserire nelle formule dei default rate il correttivo pari alla deviazione standard

del "delta"). Tale margine di cautela, infatti, se applicato per aggiornare le stime di LGD, produrrebbe un effetto opposto a quello desiderato (conducendo a stime indebitamente basse). Il fattore di aggiustamento della LGD "puro" potrebbe dunque essere stimato come l'opposto della variazione percentuale sperimentata dal LRADR, ovvero:

$$c = -\left(\frac{LRADR^{**}}{LRADR} - 1\right)$$

dove $LRADR^{**}$ rappresenta il LRADR ricalcolato senza margine di cautela,

È poi necessario inserire un correttivo x per tener conto del fatto che solo una parte degli ulteriori default generati dalla nuova definizione avrebbero potuto essere curati. Applicando tale correttivo, il fattore di aggiustamento "corretto" diventa:

$$c = -\left(\frac{LRADR^{**}}{LRADR}x - 1\right)$$

Il valore di x è tanto più elevato quanto minore è la quota di "nuovi" default per cui *non* si sarebbe verificato un vero processo di recupero "pro-attivo". Tale quota può essere approssimata, ad esempio, guardando alla porzione di nuovi default che durante il periodo di osservazione non risultano curati ma neppure migrano a uno stato di default peggiore.

Sulla base della formula precedente, è possibile correggere i valori di LGD applicati ai principali portafogli. Un esempio dei possibili risultati è riportato nella Tabella 2. Per effetto dell'introduzione dei termini di aggiustamento prudenziali (σ_{Δ_t} e x), l'entità della riduzione sperimentata dalla LGD sarà inferiore a quella dell'incremento intervenuto nei $LRADR$ e nelle PD della master scale.

Tabella 2 – esempio di impatti sulle LGD di diversi portafogli

Portafoglio	% Decremento		
	0-10%	10-20%	>20%
Large corporate		x	
Corporate domestici	x		
SME Retail		x	
Retail		x	

4.3 Le Banche LSI e i Gruppi Bancari cooperativi

Gli algoritmi per la stima di PD e LGD non comprendono solo i modelli regolamentari impiegati per il calcolo dei requisiti patrimoniali dalle banche validate (le c.d. "banche IRB"); anche le istituzioni che calcolano il capitale di vigilanza con l'approccio standard ("banche standard"), utilizzano infatti algoritmi di questo tipo per varie finalità, in particolare a scopo gestionale e/o contabile. In particolare, per effetto del principio IFRS 9, i modelli di PD e LGD ricoprono un ruolo centrale per il calcolo della perdita attesa ("expected credit loss", o "ECL") e per la verifica della sussistenza di eventuali incrementi significativi del rischio di credito ("significant increase in credit risk" o "SICR") che determinano il passaggio di un'esposizione dallo stage 1 allo stage 2.

La nuova definizione di default dettata dalle autorità di vigilanza potrebbe non impattare in misura significativa sui modelli contabili e gestionali, come si evince da alcuni passaggi delle linee guida EBA, in cui si fa riferimento ai soli effetti sulle segnalazioni di posizioni in default, e non anche alla stima dei parametri di rischio interni non validati.

In ogni caso, con l'entrata in vigore delle nuove soglie di materialità e dei criteri aggiornati per l'identificazione delle inadempienze probabili, si porrà il problema di capire come la presenza di dati empirici allineati alla nuova definizione impatti sugli esiti dei modelli esistenti, per i quali potrà essere necessaria una nuova stima, o almeno una ricalibrazione. Gli scenari possibili per tali attività risultano i seguenti:

- la ricostruzione delle basi dati passate, con conseguente ristima dei modelli (o almeno ricalibrazione dei parametri di rischio);
- la ristima dei modelli e la ricalibrazione dei parametri di rischio sulla base delle serie storiche registrate dopo l'adozione della nuova definizione di default;
- la mera ricalibrazione dei parametri di rischio sulla base di dati coerenti con la nuova definizione di default, quindi la verifica della solidità dei modelli statistici.

Il primo approccio ricalca l'orientamento adottato da alcune banche IRB, ma potrebbe non essere applicabile alle banche standard che non dispongono di processi informatici tali da poter rendere sostenibile un impegno di questo tipo, e dunque, si troverebbero ad affrontare un costo eccessivo.

Il secondo approccio prevedrebbe la ristima dei modelli statistici a partire dalle basi di dati costruite in seguito all'entrata in vigore della nuova definizione di default. Per attuare tale approccio, potrebbe essere necessario aspettare diversi anni se si vogliono ottenere modelli statistici stabili e performanti.

Il terzo approccio prevedrebbe la sola ricalibrazione dei modelli su una finestra temporale recente, così da poter subito impiegare parametri aggiornati con la nuova definizione. Esso richiederebbe un costante monitoraggio al fine di verificare la solidità dei risultati.

4.4 Margine di cautela e misure di tolleranza

Gli interventi di adeguamento dei modelli alla nuova definizione di default richiedono di valutare la necessità di quantificare e introdurre opportuni "margini di cautela" ("margin of conservatism" o "MoC"). Tale esigenza emerge espressamente nelle linee guida EBA sulla nuova definizione²⁷ ed è ricondotta ai cosiddetti MoC di categoria A (relativi a carenze nella metodologia e nei dati), così come inquadrati nelle linee guida EBA sulla stima di PD e LGD²⁸.

La ricostruzione retrospettiva della nuova definizione di default necessaria a fini di ricalibrazione e/o ristima dei modelli si caratterizza infatti, di norma, per vincoli temporali nella disponibilità delle informazioni necessarie, margini di errore legati alle proxy utilizzate nella ricostruzione dei trigger di classificazione, profili di incertezza legati alle interazioni con i processi creditizi.

I profili di incertezza rilevanti sono riconducibili, principalmente alle seguenti fattispecie:

- vincoli in termini di profondità storica;
- vincoli in termini di perimetro di ricostruzione retrospettiva;
- approssimazioni necessarie nella ricostruzione retrospettiva dei trigger oggettivi di default;
- approssimazioni legate all'utilizzo di trigger soggettivi "di processo" non simulabili retrospettivamente;

²⁷ Si veda, in particolare EBA GL//2016/07, Art. 11: "In order to apply these guidelines for the first time, institutions that use the IRB Approach should assess and accordingly adjust, where necessary, their rating systems so that the estimates of risk parameters reflect the new definition of default according to these guidelines by applying the following: ... (c) include an additional margin of conservatism in their rating systems in order to account for the possible distortions of risk estimates resulting from the inconsistent definition of default in the historical data used for modelling purposes."

²⁸ Cfr. EBA GL/2017/16 ("Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures"), Art. 37: "For the purposes of identifying and classifying all deficiencies referred to in paragraph 36 institutions should take into account all relevant deficiencies in methods, processes, controls, data or IT systems that have been identified by the credit risk control unit, validation function, internal audit function or any other internal or external review and should analyse at least all of the following potential sources of additional uncertainty in risk quantification: ... (a) under category A: (i) missing or materially changed default triggers in historical observations, including changed criteria for recognition of materially past due credit obligations; (ii) missing or inaccurate date of default;"

- variabilità dello stimatore.

Svolgiamo di seguito alcune considerazioni su ciascuno dei punti precedenti²⁹. Si tratta di osservazioni generali, che andranno comunque valutate alla luce delle metodologie adottate da ciascuna banca per affrontare i passaggi descritti nei paragrafi precedenti.

4.4.1 Vincoli in termini di profondità storica

In presenza di vincoli di profondità storica, l'ipotesi più comunemente adottata a fini di calibrazione è che gli scostamenti medi tra "vecchi" e "nuovi" parametri osservati nel periodo di confronto disponibile siano rappresentativi dei differenziali di lungo periodo attesi.

Si consideri un generico parametro i cui valori secondo la vecchia definizione (P) e secondo la nuova (P^*) dovrebbero essere stimati come media di lungo periodo su un orizzonte $[T_1, T_2]$ ottenendo $E_{t \in [T_1, T_2]}(P_t)$ e

$$E_{t \in [T_1, T_2]}(P_t^*).$$

Si ipotizzi ora che le informazioni sul nuovo parametro siano disponibili solo in un sotto - periodo $[T, T_2]$ con $T_1 < T < T_2$. Per la proprietà associativa della media, la media sull'intero orizzonte $[T_1, T_2]$ può essere espressa come media dei parametri medi ottenuti rispettivamente sugli orizzonti $[T_1, T]$ e $[T, T_2]$. Se indichiamo con W_1 e W_2 il peso delle osservazioni nei due periodi (il numero di periodi per la PD, il numero di osservazioni per LGD e EAD), con $W_1 + W_2 = 1$, allora possiamo riscrivere la media di lungo periodo del vecchio parametro come

$$E_{t \in [T_1, T_2]}(P_t) = W_1 \cdot E_{t \in [T_1, T]}(P_t) + W_2 \cdot E_{t \in [T, T_2]}(P_t)$$

mentre per il nuovo parametro è disponibile solo

$$E_{t \in [T, T_2]}(P_t^*)$$

La disponibilità di entrambi i parametri nel periodo più recente consente di stimare un coefficiente C che esprime la relazione tra le due medie:

$$C = \frac{E_{t \in [T, T_2]}(P_t^*)}{E_{t \in [T, T_2]}(P_t)}$$

da utilizzarsi per adeguare la media osservata sul primo intervallo temporale, disponibile solo per la vecchia definizione. In questo modo, la media di lungo periodo calibrata sulla nuova definizione potrà ottenersi come

$$E_{t \in [T_1, T_2]}(P_t^*) = W_1 \cdot C \cdot E_{t \in [T_1, T]}(P_t) + W_2 \cdot E_{t \in [T, T_2]}(P_t^*)$$

che è equivalente a:

$$E_{t \in [T_1, T_2]}(P_t^*) = C \cdot E_{t \in [T_1, T_2]}(P_t)$$

In pratica, la relazione tra le due medi nel periodo in cui entrambi i parametri sono osservabili può essere utilizzata per inflazionare/deflazionare i livelli osservati per le osservazioni più remote, non coperte dal processo di ricostruzione.

²⁹ Alcuni dei risultati esposti si rifanno al position paper AIFIRM su "The Margin of Conservatism (Moc) in the IRB Approach: defining and measuring the general Estimation Error" coordinato da Silvio Cuneo e Franco Varetto e disponibile all'indirizzo <http://www.aifirm.it/wp-content/uploads/2019/02/2019-Position-Paper-13-Margin-of-Conservatism1.pdf>.

In situazioni di questo tipo, l'incertezza attiene il fatto che la relazione stimata sul periodo $[T, T_2]$ possa non essere corretta sui periodi precedenti, per esempio perché la nuova definizione può essere diversamente correlata al ciclo economico³⁰. In linea di principio, il parametro medio stimato sull'intero orizzonte $[T_1, T_2]$ è soggetta a un rischio di distorsione tanto maggiore quanto minore è il periodo di confronto e quanto maggiore è la differenza tra nuovo e vecchio parametro.

A fini di quantificazione del MoC, è possibile costruire un intervallo di confidenza dello stimatore, per esempio al 90%, per calibrare il seguente correttivo prudenziale:

$$C^{90\%} = \frac{E_{t \in [T, T_2]}(P_t^*) + 1,282 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{N}}}{E_{t \in [T, T_2]}(P_t)}$$

dove il numeratore rappresenta la soglia superiore dell'intervallo di confidenza al 90%, σ è la standard deviation di P^* , N la dimensione campionaria e $\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$ è la variabilità dello stimatore³¹.

Partendo dalle formule precedenti il MoC potrà essere definito ad esempio come

$$(C^{90\%} - C) \cdot E_{t \in [T_1, T_2]}(P_t)$$

che rappresenta l'incremento in $E_{t \in [T_1, T_2]}(P_t^*)$ legato al passaggio da C a $C^{90\%}$.

4.4.2 Vincoli in termini di perimetro di ricostruzione retrospettiva

In presenza di vincoli di perimetro, l'ipotesi più comunemente adottata a fini di calibrazione è che lo scostamento osservato tra "vecchio" e "nuovo" parametro medio nel perimetro per cui è disponibile il confronto sia rappresentativo del differenziale atteso sull'intero perimetro di applicazione. In situazioni di questo tipo, l'incertezza attiene il fatto che questa ipotesi possa non essere corretta.

Questo caso può essere trattato in modo analogo al precedente, tenendo presente che più il perimetro di confronto è ristretto e più è elevato $\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$, dunque anche il MoC.

4.4.3 Approssimazioni nella ricostruzione retrospettiva dei trigger oggettivi del default

In presenza di approssimazioni in fase di ricostruzione dei trigger oggettivi del default, la varietà delle possibili situazioni da affrontare rende difficile individuare una metodologia universalmente valida.

In termini generali, è possibile definire il rischio insito nell'approssimazione del segnale del default come effetto degli errori del I e del II tipo in fase di classificazione su periodi antecedenti il passaggio in produzione del segnale effettivo di default.

La disponibilità, per una finestra temporale limitata, del segnale reale e della proxy adottata, in tutto o in parte, per la calibrazione dei parametri di rischio, consente di valutare sullo stock di default, ed eventualmente sui flussi, gli errori attesi, secondo lo schema indicato in Tabella 3.

³⁰ A livello di calibrazione, o definizione di *adjustments*, le analisi possono essere estese per dar conto in maniera più articolata degli effetti attesi.

³¹ Si noti che l'utilizzo del novantesimo percentile della distribuzione normale è in qualche misura arbitrario, anche se può essere in qualche misura giustificato facendo riferimento alle proprietà dello stimatore media campionaria; tali proprietà, peraltro, richiedono che la popolazione di partenza sia approssimativamente normale o che la numerosità del campione sia elevata (due ipotesi che non possono essere date per scontate nell'esempio descritto nel testo).

Tabella 3 – Segnale reale di default, proxy e possibili errori

		<i>Segnale effettivo</i>	
		Default	<i>Non Default</i>
<i>Classificazione proxy</i>	<i>Default</i>	A	C– Falso positivo
	<i>Non Default</i>	D – Falso negativo	B

In tale schema, i falsi positivi sono casi erroneamente classificati come default dalla proxy, con potenziale *sovrastima* dei tassi di default (quindi delle PD) e potenziale *sottostima* delle LGD (perché è lecito attendersi una percentuale elevata di rientri in bonis), mentre l'effetto sulle EAD è a priori incerto.

I falsi negativi, invece, si caratterizzano per la potenziale sottostima dei tassi di default (quindi delle PD), e potenziale *sovrastima* delle LGD stimate, perché è lecito attendersi che le osservazioni non incluse nel campione siano default poco gravi, con un'elevata probabilità di rientro in bonis (i casi più gravi infatti vengono probabilmente intercettati anche dalla proxy³²). Anche in questo caso, l'effetto sulla EAD non è definibile a priori.

Alla luce di queste considerazioni, appaiono consigliabili metodologie di quantificazione dell'errore differenti per i due parametri:

- per la PD, l'incertezza è quantificabile in termini di potenziale prevalenza del fenomeno dei falsi negativi (D) rispetto ai falsi positivi (C), sicché i modelli sarebbero da calibrare rispetto al perimetro di eventi in (A+D) anziché in (A+C). La relazione tra i due perimetri fornisce una stima diretta del potenziale errore:

$$\frac{A + D}{A + C} - 1 = \frac{D - C}{A + C}$$

Tale rapporto può essere utilizzato per la calibrazione delle PD stimate, che verranno aumentate se esso è positivo, ridotte se è negativo. L'incidenza degli errori sulle classificazioni corrette

$$\frac{D + C}{A + B} > 0$$

può invece essere utilizzata come misura del tasso di errore della proxy, per decidere in che misura incrementare l'errore di stima.

- per la LGD, l'incertezza è quantificabile in termini di potenziale prevalenza del fenomeno dei falsi positivi (C) rispetto ai falsi negativi (D), sicché parrebbe corretto considerare il reciproco del rapporto utilizzato al punto precedente:

$$\frac{A + C}{A + D} - 1 = \frac{C - D}{A + D}$$

Anche in questo caso, il rapporto può essere direttamente utilizzato come fattore di calibrazione. Poiché l'analisi degli scostamenti tra vecchia e nuova definizione non riguarda verosimilmente le sofferenze, ma solo past due e inadempienze probabili, nell'ambito di un modello a doppia campata tale fattore di correzione andrebbe applicato alla componente di cure rate. Sarà cioè necessario valutare gli effetti attesi sul parametro di una variazione dei casi "cured", che andranno quindi ponderati per la relativa LGD attesa.

Anche in questo caso, l'incidenza degli errori sulle classificazioni corrette

$$\frac{D + C}{A + B} > 0$$

può essere utilizzata come misura del tasso di errore della proxy, per decidere in che misura incrementare l'errore di stima. L'incertezza precedente è specificamente riconducibile a fenomeni di omissione o inclusione anomala di casi "cured" rilevanti; di conseguenza, in presenza di approcci a

³² Per esempio, un past due non "catturato" in quanto tale dalla proxy potrebbe comunque essere considerato un default in quanto inadempienza probabile.

doppia campata e di un errore generale di stima riferito al solo danger rate, la calibrazione potrà avvenire solo su quest'ultima componente.

- per l'EAD, la mancanza di aspettative precise sul segno della distorsione non consente di definire un fattore di correzione in modo analogo a quanto visto per la PD e la LGD. Sarà comunque possibile incrementare l'errore di stima in modo analogo a quanto fatto in precedenza.

4.4.4 Approssimazioni legate all'utilizzo di trigger soggettivi "di processo"

Una valutazione esplicita degli errori riconducibili a trigger soggettivi "di processo", non simulabili retrospettivamente, risulta intrinsecamente difficile. Lo stesso può dirsi per gli effetti indiretti legati a eventuali discrasie tra la nuova definizione e le prassi concretamente applicate, legati al fatto che un completo allineamento di queste ultime al nuovo contesto può richiedere tempo.

La varietà di situazioni concrete è troppo ampia per consentire un inquadramento generale. Anche in contesti più specifici, la stima del MoC può non risultare agevole e per questo motivo in questa sede non ci soffermiamo oltre.

Osserviamo solo, in termini generali, che il trattamento dei profili di incertezza insiti nella quantificazione dei parametri di rischio è un percorso dinamico, dove l'allungamento delle serie storiche consente di affinare progressivamente le valutazioni di impatto, sia in termini di fattori correttivi che di MoC, riducendo i profili di incertezza.

4.4.5 Variabilità dello stimatore

Nell'ambito di questo position paper, la trattazione del MoC si è focalizzata principalmente sul trattamento delle "data deficiencies" (c.d. MoC di categoria A nella tassonomia EBA). Si è ipotizzato, inoltre, che non vi fossero altre carenze rilevanti, che diversamente avrebbero dovuto essere valutate congiuntamente al MoC di categoria A, onde mitigare gli effetti di potenziale *double counting* impliciti nell'approccio additivo adottato dall'EBA³³.

In realtà la stima del MoC comporta tra l'altro³⁴ anche l'analisi del cosiddetto "errore di stima generale" ("general estimation error", o "GEE"), detto anche "MoC di categoria C" nella tassonomia EBA³⁵.

Sul tema è intervenuto il già citato position paper AIFIRM sul margine di cautela, che propone di quantificare il GEE partendo variabilità del relativo stimatore ("σ") e da un fattore di calibrazione (*k*) associato al percentile 99,9%³⁶ della distribuzione delle perdite total loss degli RWA. In simboli:

$$MoC_C = k \cdot \sigma$$

La presenza di più "categorie" di MoC è legata al fatto che l'EBA richiede la quantificazione

- degli effetti, come il GEE, derivanti da una crescita della dispersione della distribuzione dello stimatore;
- degli effetti derivanti dall'incertezza nella distribuzione dello stimatore stesso.

³³ EBA GL/2017/16, Art. 44: "For the purpose of paragraph 43(a) and for each of the categories A and B, institutions may group all or selected deficiencies, where justified, for the purpose of quantifying MoC." e Art. 45 "Institutions should quantify the final MoC as the sum of: (a) the MoC under category A as referred to in paragraph 43(a); (b) the MoC under category B as referred to in paragraph 43(a); (c) the MoC for the general estimation error (category C) as referred to in paragraph 43(b)."

³⁴ Si prescinde qui per semplicità dal c.d. "MoC di categoria B", che secondo le linee guida EBA è quello derivante da cambiamenti negli standard di erogazione, nell'appetito per il rischio, nelle politiche di recupero e da ogni altra fonte di incertezza aggiuntiva.

³⁵ EBA GL/2017/16, Art. 43: "In order to quantify MoC institutions should do all of the following: ... (b) quantify the general estimation error of category C referred to in paragraph 42 associated with the underlying estimation method at least for every calibration segment; the MoC for the general estimation error should reflect the dispersion of the distribution of the statistical estimator."

³⁶ La scelta di un simile percentile è coerente con in coerenza con le funzioni di ponderazione regolamentari adottate nell'ambito dei modelli IRB dal Comitato di Basilea.

Ipotizzando che sia identificabile una misura di variabilità $\tilde{\sigma}$ corretta anche per gli effetti delle deficiencies di interesse (nel nostro caso, per semplificare, quelle di categoria A), è possibile usarla per calibrare un margine di cautela complessivo:

$$\widetilde{MoC} = \tilde{k} \cdot \tilde{\sigma}.$$

Ne consegue che, per differenza, è possibile ricavare

$$MoC_A = \tilde{k} \cdot \tilde{\sigma} - k \cdot \sigma.$$

Assumendo, per semplicità, che il fattore di calibrazione sia costante, cioè non dipenda dalla variabilità dello stimatore ($\tilde{k} = k$), allora è possibile esprimere il MoC_A in percentuale del MoC_C iniziale:

$$MoC_A = IVF \cdot MoC_C,$$

dove con $IVF = \max\{0; \tilde{\sigma}/\sigma - 1\}$ si è indicato il fattore di incremento della variabilità dello stimatore ("increased variability factor"), imponendo un floor a zero per riflettere il fatto che una singola categoria di MoC non può mai essere negativa³⁷.

Tale approccio è applicabile indipendentemente dalla modalità di determinazione delle misure di variabilità rilevanti per il GEE³⁸ e dal livello di confidenza adottato.

A titolo di esempio, consideriamo un modello in cui la PD della classe di rating i sia definita come media dei relativi default rate (DR) osservati su N periodi:

$$PD_i = \frac{\sum_{t=1}^N DR_{t,i}}{N}$$

Immaginiamo inoltre che sia stata adottata (in coerenza con le *ECB Guidelines*³⁹) la seguente misura di variabilità del tasso di default associato della classe i :

$$\sigma_{DR_i} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^N (DR_{t,i} - PD_i)^2}{N}}$$

Si potrà a questo punto quantificare il MoC_A in base alla diversa volatilità del tasso di default annuale a seconda che si adotti la nuova o la vecchia definizione di default (facendo riferimento all'orizzonte temporale nel quale entrambe sono osservabili). Nel caso in cui, a parità di orizzonte di osservazione, la prima fosse superiore alla seconda, avremo:

$$IVF = \max\{0; \sigma_{new}/\sigma_{old} - 1\} > 0$$

e il MoC_A potrà essere definito applicando questo IVF al GEE definito sulla serie storica più ampia, in cui sono osservabili i tassi di default annuali basati sulla "vecchia" definizione.

³⁷ EBA GL/2017/16, Art. 47: "Institutions should ensure that the impact of the final MoC does not result in lowering the risk parameter estimates and in particular that: (a) the MoC stemming from the general estimation error is greater than zero; (b) the MoC stemming from each of the categories A and B is proportionate to the increased uncertainty in the best estimate of risk parameters caused by the identified deficiencies listed in each category. In any case, the MoC under each of the categories A and B should be greater than or equal to zero."

³⁸ Per una trattazione delle possibili misure di variabilità, si rimanda al citato position paper AIFIRM.

³⁹ ECB Guide on Internal Models, Risk-Specific Chapters, Credit Risk, point 142 (nella versione July 2019 é il point 140): "In the understanding of the ECB, to reflect the dispersion of the statistical estimators as set out in paragraph 43(b) of the EBA GL on PD and LGD, institutions should adopt the following approach. (a) For PD, estimate an MoC to account for statistical uncertainty/sampling error affecting the LRA estimate at grade level stemming from the variability of each year's default rate and from the period considered. This MoC should be defined on the basis of the distribution of the estimator, i.e. the average default rate across time, and therefore reflect sensitivity to the period considered...."

Se, ad esempio, alla classe di rating è stato applicato un $MoC_{C,i} = z \cdot \frac{\sigma_{DR_i}}{\sqrt{N}}$, dove z rappresenta il percentile della distribuzione dello stimatore associato al livello di confidenza desiderato (per esempio il 90%⁴⁰), allora sarà possibile calcolare il MoC di categoria A come

$$MoC_{A,i} = z \cdot \frac{\sigma_{DR_i}}{\sqrt{N}} \cdot IVF$$

Naturalmente, affinché questo metodo conduca a risultati significativi, è necessario che l'orizzonte in cui sono osservabili tanto i "vecchi" che i "nuovi" default sia sufficientemente ampio.

Si noti come il MoC di categoria A possa anche essere nullo, visto che non necessariamente il cambio di definizione si riflette in una crescita della dispersione della distribuzione dello stimatore valutato.

Questa impostazione di carattere generale andrà ovviamente declinata in funzione dei profili di incertezza specifici della ricostruzione retrospettiva dei default condotta dalla singola banca al fine di ricalibrare o ristimare i propri modelli, alla luce dei propri concreti vincoli operativi e dei conseguenti impatti sui livelli dei parametri di rischio stimati e sulle relative distribuzioni.

Come osservato nel citato position paper AIFIRM, la disciplina sui MoC fornisce solo principi di alto livello, delegando ai singoli istituti e alle singole autorità di supervisione la definizione e valutazione delle concrete modalità di intervento. Questo significa che, in presenza di metodologie disomogenee, si rischia di favorire la persistenza di elementi di variabilità indesiderata degli RWA, con il rischio di condurre a *capital buffers* eccessivi. Da tale consapevolezza nasceva la scelta di declinare approcci specifici per i diversi parametri di rischio, al fine di promuovere prassi più omogenee. Per lo stesso motivo si era proposto di calibrare il GEE attraverso l'approccio *k-sigma*, così da mitigare anche i rischi di double counting.

Tali riflessioni valgono anche nel caso specifico dei profili di incertezza connessi al passaggio alla nuova definizione di default. Vale inoltre una considerazione aggiuntiva: poiché il passaggio alla nuova definizione avviene contemporaneamente per tutte le banche, l'introduzione dei relativi MoC comporterà una generalizzata crescita degli RWA e dei requisiti di capitale, pur in assenza di nuovi fattori di rischio sistemici. La progressiva messa a regime di serie storiche basate sulla nuova definizione comporterà poi la graduale rimozione di questo cuscinetto patrimoniale aggiuntivo.

Simili considerazioni dovrebbero forse suggerire l'introduzione di *waiver* specifici sui MoC connessi a innovazioni normative valide per tutti gli intermediari, o almeno l'adozione di criteri di phase-in atti a smussarne gli effetti temporali.

* * *

In conclusione, in occasione dell'introduzione della nuova definizione di default si ritiene opportuna la quantificazione di un MoC di categoria A il più granulare possibile, in coerenza con quanto indicato anche dall'EBA⁴¹. Si è visto tuttavia come non sia sempre facile quantificare gli effetti associati al passaggio alla nuova definizione. In questo senso, la metodologia presentata nel §4.4.1 può essere considerata in prima approssimazione adeguata a coprire anche le possibili incertezze legate all'imperfetta ricostruzione storica delle serie storiche in base ai nuovi requisiti regolamentari, ovviamente applicando – quando possibile – anche gli approcci descritti nelle sezioni successive.

È necessario poi fattorizzare nel MoC_A gli ulteriori profili che introducono incertezza nella distribuzione dello stimatore, bilanciando adeguatamente gli obiettivi prudenziali e quelli di stabilità nel tempo dei requisiti patrimoniali, e adottando metodologie sufficientemente condivise da favorire un'adeguata omogeneità delle prassi adottate dai singoli intermediari (pur sapendo che le specificità di ognuno richiedono inevitabili adattamenti).

⁴⁰ I riferimenti normativi esterni non prevedono livelli prescrittivi di confidenza, tuttavia le EBA GLs sulla stima dei parametri di rischio (EBA GL/2017/16) nella parte introduttiva riportano "The additional MoC could be derived, for example, from the 90% confidence interval around the average of the new default rates." In tale ipotesi $z=1.282$, 90° percentile della distribuzione normale standardizzata.

⁴¹ Cfr. in particolare le EBA Guidelines PD and LGD estimation (EBA-GL-2017-16), articolo 37(a)(i-xi).

5. L'IMPATTO SULL'ASSORBIMENTO DI CAPITALE

5.1 Considerazioni qualitative

5.1.1 Considerazioni valide per tutte le banche

La nuova definizione di default inciderà sui flussi di crediti deteriorati in entrata e in uscita, sul coefficiente tra crediti deteriorati e crediti totali ("NPL ratio") e sul rapporto tra rettifiche di valore e crediti deteriorati lordi ("coverage ratio"). Le autorità di vigilanza, nel monitorare tali aggregati dovranno tenere conto di tale impatto, anche se potrebbe non essere disponibile un adeguato track record storico sui nuovi aggregati.

Le nuove soglie di rilevanza degli sconfini potrebbero essere utilizzate dagli istituti di credito anche come segnale di "significativo deterioramento del rischio" ai sensi del principio contabile IFRS 9, con conseguente trasferimento della posizione da stage 1 a stage 2 e conseguente calcolo della perdita attesa sull'intera vita residua del credito (c.d. "lifetime expected credit loss"). L'introduzione del "cure period" di tre mesi richiesto per il ritorno in bonis dei crediti in default pare inoltre destinata a "congelare" nello stage 3 posizioni che, con la definizione attuale sarebbero rientrate più rapidamente (non appena risolti i relativi fattori di rischio) in uno stadio meno grave. Ciò implicherebbe maggiori rettifiche di valore. Sul rapporto tra nuova definizione di default e principio contabile IFRS 9 si ritornerà in maggior dettaglio nel §7 del presente position paper.

5.1.2 L'impatto sulle banche standard

Come noto, per le banche non autorizzate a impiegare sistemi di rating interni (c.d. "banche standard") le regole per il calcolo dei requisiti patrimoniali sono definite dagli articoli 111-141 della CRR. L'art. 127 CRR, relativo al trattamento prudenziale delle esposizioni in stato di default, prevede due ponderazioni: il 150% se le rettifiche di valore specifiche su crediti sono inferiori al 20% della parte non garantita dell'esposizione (al lordo di tali rettifiche) e il 100% in caso contrario. Generalmente, le rettifiche di valore sono inferiori al 20% (quanto meno per gli stati meno gravi di default, come i crediti scaduti deteriorati) e si procede dunque alla ponderazione al 150%.

Con l'avvento della nuova definizione di default, è prevedibile che una quota dei crediti scaduti non deteriorati verrà classificata in default, ricevendo anch'essa la ponderazione del 150%. In generale, è lecito attendersi i seguenti impatti:

- la modifica alle soglie di materialità aumenterà l'importo delle esposizioni in default, anche se l'introduzione di una soglia assoluta potrebbe ridurre il numero delle posizioni di piccolo importo;
- una riduzione delle esposizioni deteriorate si produrrà invece per effetto del fatto che il conteggio dei giorni consecutivi di scaduto inizierà solo dopo il superamento della soglia di rilevanza;
- l'impossibilità di compensare gli importi scaduti con i margini inutilizzati su altre linee di credito aperte condurrà anch'essa a un incremento dei past-due;
- nella medesima direzione agirà l'introduzione del "cure period";
- un aumento delle inadempienze probabili potrebbe conseguire dalla nuova regola relativa alle ristrutturazioni onerose, considerate in default se il valore attuale netto dei flussi di cassa contrattuali dopo la ristrutturazione diminuisce di oltre l'1%;
- un'espansione dei default conseguirà anche all'introduzione di criteri più stringenti per stabilire se vi è "contagio" all'interno del gruppo di clienti connessi (per esempio tra cointestatari, o tra il socio e la società).

Si tratta, come si vede, di innovazioni destinate in prevalenza ad accrescere la frequenza dei default. In proposito, va ricordato che le banche standard, non avendo modelli interni validati, non possono beneficiare

di possibili ricalibramenti favorevoli della LGD. Ciò sembrerebbe minare il "level playing field" tra diverse categorie di istituzioni e non pare del tutto coerente con il principio di proporzionalità⁴².

5.1.3 L'impatto sulle banche AIRB

Il nuovo framework regolamentare sul concetto di default avrà un impatto sugli RWA e i capital requirements delle banche autorizzate all'impiego a fini regolamentari di rating interni (c.d. "banche IRB"), dovuto principalmente alle possibili migrazioni dei crediti verso classi di rating ("PD buckets") peggiori e/o alla ricalibrazione dei modelli.

La ricalibrazione dei modelli secondo la nuova definizione determinerà un incremento della PD dovuto all'aumento del numero di default rilevati e una riduzione della LGD legata alla diminuzione del danger rate (cioè della percentuale di esposizioni che passano da uno stato di insolvenza non grave, come il past due e le inadempienze probabili, a uno più grave, tipicamente la sofferenza) e all'aumento del cure rate (percentuale di esposizioni che da uno stato di insolvenza non grave migrano nuovamente tra i crediti in bonis).

Sarà poi necessario verificare che i dati esterni eventualmente utilizzati per alimentare il sistema IRB siano basati sulla nuova definizione di default o, in alternativa prevedere un criterio di "mapping" che consenta di sanare le eventuali differenze tra dati interni ed esterni⁴³.

L'applicazione dei parametri di PD e LGD così ricalibrati determinerà probabilmente una diminuzione dei risk-weighted assets ("RWA"), dovuta al fatto che la LGD incide in misura più rilevante rispetto alla PD nell'algoritmo regolamentare di calcolo dei requisiti patrimoniali (la c.d. "funzione di ponderazione").

La presenza di un maggior numero di default potrebbe incidere anche sul volume di rettifiche spese a conto economico, con possibili impatti sull'ammontare del differenziale tra perdita attesa e riserve (il c.d. "shortfall" o "excess"), dunque sull'adeguatezza patrimoniale.

Per le banche IRB, considerato che PD e LGD alimentano le politiche e le regole di pricing del credito, potrebbe risultare più evidente la necessità di adeguare i tassi corretti per il rischio da applicare sui crediti.

5.2 Alcune prime stime empiriche dei possibili impatti sulle banche standard

In questo paragrafo presentiamo alcune stime del possibile impatto sui coefficienti patrimoniali dell'avvento della nuova definizione di default. Stante la difficoltà di replicare dall'esterno i meccanismi di funzionamento dei sistemi di rating interni delle grandi istituzioni creditizie, la nostra analisi è concentrata sulle banche standard.

5.2.1 Una prima analisi aggregata

Nel tentativo di stimare l'effetto della nuova definizione di default sui requisiti patrimoniali delle banche standard, si propone di seguito una breve simulazione. Il punto di partenza è rappresentato dai dati presenti nella relazione annuale della Banca d'Italia per il 2018⁴⁴, da cui si evincono i crediti deteriorati suddivisi tra sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute/sconfinanti.

Le banche sono suddivise in quattro categorie: i primi cinque gruppi bancari italiani, altre banche e gruppi controllati da S.p.A., banche e gruppi controllati da banche popolari e banche di credito cooperativo. Utilizzeremo gli ultimi due gruppi come approssimazione delle banche standard. Si tratta di un'ipotesi di lavoro criticabile ma è comunque la soluzione più plausibile per impostare un case study sulla base dei dati disponibili.

⁴² D'altra parte, le banche "less significant" (che in buona parte sono banche standard) beneficiano di una tempistica di introduzione della nuova definizione (fine 2020) leggermente più ampia rispetto alle istituzioni "significant" standard (chiamate a notificare alla BCE, già nel 2019, la data di applicazione).

⁴³ Come richiesto, tra l'altro, dalle linee guida EBA sulla nuova definizione di default.

⁴⁴ Cfr. in particolare la Tavola a13.10 dell'Appendice alla relazione.

Le esposizioni scadute/sconfinanti per queste banche "standard" sono pari a circa €1,15 miliardi, coperte per circa il 13,5% da rettifiche di valore.

Ipotizziamo, per semplicità, che questa tipologia di crediti deteriorati sia interamente ponderata al 150%. Questa ipotesi è coerente con il fatto che il tasso di copertura medio sia significativamente inferiore al 20%, anche se non tiene conto della possibile esistenza di garanzie reali. Di conseguenza, associamo ai citati €1,15 miliardi un ammontare di RWA pari a €1,74 miliardi, cui corrisponde un assorbimento patrimoniale di €182,4 milioni (sulla base di coefficiente patrimoniale del 10,5%, dato dalla somma di un total capital ratio del 8% e di un capital conservation buffer del 2,5%); così facendo, non teniamo conto per semplicità del requisito di secondo pilastro.

Immaginando che le restanti tipologie di deteriorati – pari nel complesso a circa €26 miliardi - siano ponderate al 100%, il relativo requisito patrimoniale – calcolato sempre applicando un coefficiente del 10,5% - sarebbe nell'ordine di ulteriori €2,7 miliardi. Il requisito totale, riferito a past due, inadempienze probabili e sofferenze, sarebbe dunque nell'ordine di €2,9 miliardi.

Per valutare il potenziale impatto in termini di maggiori assorbimenti patrimoniali, assumiamo ora che la nuova definizione di default incrementi le esposizioni scadute del 15%⁴⁵. In tal caso avremmo un impatto in termini di maggiori assorbimenti patrimoniali di €. 27,4 milioni (il 15% di €1,15 miliardi ponderato al 150% e moltiplicato per 10,5%), pari allo 0,94% del livello attuale.

5.2.2 Una seconda verifica basata sui dati di bilancio

Esaminiamo ora una seconda simulazione basata un campione di 43 banche "less significant"⁴⁶, e precisamente sui dati disponibili all'interno dell'informativa al pubblico di Pillar III relativa all'anno 2018.

I principali dati del campione sono sintetizzati nella Tabella 3. Come si vede, emerge tra l'altro un tasso di copertura medio dei crediti deteriorati pari al 44,6% (12,3% per le esposizioni scadute deteriorate).

⁴⁵ Si tratta di un ammontare simile all'incidenza mediana dei crediti "stage 2" sul totale dei crediti in bonis. In particolare, si fa riferimento ai dati di uno studio sull'impatto del principio contabile IFRS 9 condotto su un campione di banche italiane, sia standard che IRB (<https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/Benchmark-IFRS9.pdf>), da cui si evince che l'ammontare delle esposizioni in stage 2 sui crediti in bonis varia tra il 6,1% e il 22,9%. Si noti che per semplicità stiamo trascurando il possibile incremento degli UTP, che pure potrebbe prodursi a seguito della revisione di alcuni trigger, quale ad esempio quello relativo alle esposizioni ristrutturate che sperimentano una riduzione di valore superiore al 1%.

⁴⁶ Banche componenti il campione: Allianz Bank, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca di Credito Popolare, Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale, Banca di Piacenza, Banca Farmafactoring, Banca Finnat, Banca Generali, Banca Passadore, Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare del Lazio, Banca Popolare Etica, Banca Popolare Sanfelice 1893, Banca Popolare Sant'Angelo, Banca Popolare Valconca, Banca Sella, Banca Sistema, Banca Popolare di Cividale, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese, Cassa Lombarda, Cassa di Risparmio di Asti, Cassa di Risparmio di Bolzano, Cassa di Risparmio di Cento, Cassa di Risparmio di Fermo, Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di Risparmio di Salluzzo, Cassa di Risparmio di Savigliano, Cassa di Risparmio di Volterra, Credito Valtellinese, Banco di Desio e della Brianza, Hypo Alpe Adria Bank, IBL Banca, Banca IFIS, Istituto per il Credito Sportivo, Mediocredito Trentino-Alto Adige, Mediolanum, Banca Popolare dell'Alto Adige/Volkbank Sudtoller, Banca Popolare di Bari, Banca UBAAE, Unipol Banca, Banca Valsabbina.

Tabella 3 – Principali dati del campione (esposizioni verso clientela valori in migliaia di euro)

	Esposizioni lorde	Rettifiche di valore	Esposizioni nette	Coverage
Sofferenze	8.436.638	4.822.934	3.613.704	57,2%
- di cui Forborne	667.641	329.776	337.865	49,4%
Inadempienze probabili	7.848.708	2.803.655	5.045.053	35,7%
- di cui Forborne	3.331.158	1.203.714	2.127.444	36,1%
Esposizioni scadute deteriorate	1.100.362	134.944	965.418	12,3%
- di cui Forborne	189.870	29.442	160.428	15,5%
Totale crediti deteriorati	17.385.708	7.761.533	9.624.175	44,6%
Esposizioni scadute non deteriorate	4.518.429	115.741	4.402.688	2,6%
- di cui Forborne	339.360	21.390	317.970	6,3%
Altre esposizioni non deteriorate	195.613.236	799.054	194.814.182	0,4%
- di cui Forborne	1.896.504	73.898	1.822.606	3,9%
Totale crediti non deteriorati	200.131.665	914.795	199.216.870	0,5%

Ipotizziamo ora che – per effetto del passaggio alla nuova definizione di default - una certa percentuale “ Δ ” delle esposizioni non deteriorate si trasformi in crediti scaduti deteriorati. Consideriamo diversi valori alternativi di Δ , compresi tra 1% e 5%. Ipotizzando le svalutazioni su tali nuovi crediti scaduti vengano innalzate dallo 0,5% circa al 12,3% circa (in linea con i tassi di copertura medi osservati, rispettivamente, per le posizioni in bonis e per i past due), si ottengono i risultati illustrati in Tabella 4.

A questo primo effetto in termini di maggiori rettifiche ipotizzate, si aggiunge quello legato all’incremento degli RWA. Quest’ultimo viene simulato ipotizzando un coefficiente di ponderazione del 75% per le esposizioni in *bonis* e del 150% per le esposizioni scadute deteriorate⁴⁷. Considerando entrambi gli effetti, è possibile simulare l’impatto in termini di total capital ratio medio.

A un valore di Δ pari all’1%, corrisponde un calo del total capital ratio di 34 basis points; se Δ sale al 5%, l’abbattimento del total capital ratio di risulta nell’ordine dell’1,65%. Si noti come gli estremi della forchetta risultino compatibili con il valore (0,94%) della simulazione condotta nella sezione precedente sui dati aggregati di fonte Banca d’Italia.

Tabella 4 – Impatti sul coefficiente patrimoniale (importi in migliaia di euro se non diversamente indicato)

(a)	Crediti in bonis	200.131.665				
(Δ)	% di nuovi crediti deteriorati	1%	2%	3%	4%	5%
(b)=(a)*(Δ)	Nuovi past due lordi	2.001.317	4.002.633	6.003.950	8.005.267	10.006.583

⁴⁷ Una ponderazione del 150% appare ragionevole in virtù del fatto che su queste posizioni la copertura media è pari al 12,3%, dunque sensibilmente inferiore al livello soglia del 20% che consente la ponderazione al 100%. Non si tiene conto dei benefici, in termini di minore ponderazione, legati alla presenza di eventuali garanzie reali.

$(c)=(b) \times 12,27\%$	Rettifiche di valore sui past due	245.433	490.867	736.300	981.734	1.227.167
$(d)=(b) \times 0,457\%$	Minori rettifiche di valore su bonis	9.148	18.296	27.444	36.592	45.740
$(e)=(c)-(d)$	Incremento delle rettifiche di valore	236.286	472.571	708.857	945.142	1.181.428
$(f)=(b-c) \times 150\% - (b-d) \times 75\%$	Incremento negli RWA	1.139.698	2.279.396	3.419.095	4.558.793	5.698.491
	Variazione nel total capital ratio (bps)	-34	-68	-101	-133	-165

5.3 I limiti di un'analisi statica e le possibili azioni difensive delle banche

I risultati presentati in precedenza sono ottenuti con un'analisi di tipo statico, che presuppone l'invarianza di tutte le grandezze non oggetto di un'esplicita simulazione. In realtà, è prevedibile che gli intermediari bancari porranno in essere svariate azioni di mitigazione, volte ad attenuare le conseguenze negative del passaggio alla nuova definizione. Pensiamo in particolare alle seguenti:

- gli adeguamenti delle normative interne (policy del credito, processi di erogazione/monitoraggio/gestione NPL, attività di forbearance, censimento/gestione dei gruppi economici);
- la formazione interna e la comunicazione alla clientela della nuova definizione di default;
- la possibile introduzione di contratti di credito con clausole di sospensione delle rate/accensione extra-fido attivabili dal debitore;
- la possibile maggiore diffusione di contratti di prestito "bullet" (che prevedano cioè la restituzione dell'intero capitale in corrispondenza della scadenza finale del prestito). Tale tipologia di contratti, "alleggerendo" le rate intermedie (che sono composte di soli interessi) può ridurre il rischio di inadempimento durante la vita del finanziamento (e in questo senso andrebbe comunque abbinata a forme di mitigazione del rischio di inadempimento finale);
- una gestione maggiormente «proattiva» del credito problematico, orientata alla rilevazione anticipata delle situazioni di difficoltà finanziaria e a una maggior tempestività di intervento per la regolarizzazione dei primi segnali di deterioramento;
- la valutazione ex ante della sostenibilità delle misure di forbearance per evitare un automatico passaggio a default;
- la ristrutturazione dei sistemi di early warning in maniera che anticipino in modo più tempestivo l'evento di default intercettando per tempo i segnali di deterioramento (anche in ottica di default multipli);
- l'analisi dei clienti in cure period per assicurare che in tale periodo non vengano attivati indicatori di default;
- il monitoraggio analitico dei clienti che hanno esposizioni congiunte al fine di prevenire per quanto possibile gli effetti di contagio.

6. L'IMPATTO SU LIVELLO E COPERTURA DEGLI NPL

6.1 Premessa: alcuni prevedibili impatti

Come già evidenziato nel §2 di questo position paper, con la nuova definizione di default sembra venir definitivamente meno l'approccio tradizionale che vedeva, tra i crediti deteriorati, più status di gravità crescente. È pertanto possibile che essa determini, nel sistema bancario italiano, un riequilibrio tra le varie categorie dei crediti deteriorati e nei relativi livelli di copertura, attualmente più sostenuti per le inadempienze probabili e soprattutto per le sofferenze.

Secondo il Rapporto sulla stabilità finanziaria del 22 novembre 2019 pubblicato dalla Banca d'Italia, la composizione del portafoglio finanziamenti delle banche italiane, comprese le filiazioni di banche estere, a giugno 2019 è quella riportata nella Tabella 5.

Tabella 5 – I finanziamenti delle banche italiane (miliardi di euro)

	<i>Valore lordo</i>	<i>Rettifiche di valore</i>	<i>Valore Netto</i>	<i>Coverage</i>	<i>Incidenza sul totale NPL</i>
Performing	2.021	11	2.010	0,5%	
NPL, di cui:	177	93	84	52,5%	
- sofferenze	96	62	34	64,9%	54,2%
- inadempienze probabili	76	30	46	38,9%	42,9%
- past due	5	1	4	23,1%	2,9%
Totale	2.198	104	1.868	4,7%	

A giugno 2019 i crediti scaduti/sconfinanti (past due) rappresentano solo il 2,9% del totale dei crediti in default e presentano un livello medio di copertura del 23,1% (contro il 38,9% degli unlikely to pay e il 64,9% delle sofferenze).

Oltre a far venir meno una rigida "gerarchica" tra stati di default, la nuova definizione inciderà sulle relative consistenze, sia in fase di prima applicazione che a regime, perché modificherà la composizione dei flussi. In particolare, ci sarà un aumento dei crediti performing che diventano past due dovuto ai seguenti aspetti:

- la riduzione nella soglia di materialità, dal 5% all'1%;
- il divieto di compensazione tra lo scaduto/sconfino registrato su di una linea di credito e gli eventuali margini disponibili presenti su altre linee di credito;
- la metodologia di calcolo dello scaduto continuativo per 90 giorni, che potrebbe attrarre in past due anche crediti che hanno singoli scaduti inferiori a 90 giorni. Pensiamo al caso di un cliente che paga costantemente con 30 giorni di ritardo la rata di un finanziamento: se tale rata supera la soglia di materialità, dopo il ritardo di pagamento della terza rata scatterà il default anche se l'unica rata in ritardo (l'ultima) presenta un ritardo di soli trenta giorni;
- l'introduzione di un cure period di tre mesi per verificare che il rientro in bonis sia sufficientemente consolidato.

Ci sarà, inoltre, un aumento delle inadempienze probabili dovuto alle nuove e più stringenti regole in tema di ristrutturazioni onerose (e in particolare alla circostanza che per la classificazione in default sia sufficiente una

riduzione di oltre l'1% rispetto al valore attuale netto del credito ante modifica (il gross carrying value ai sensi dell'IFRS 9)⁴⁸.

È prevedibile infine un aumento generalizzato dei default dovuto all'effetto contagio introdotto dalla nuova normativa, la cui incidenza nelle singole realtà bancarie dipenderà da quanto le attuali politiche di classificazione dei crediti interne risentano già di questo aspetto. In ogni caso è possibile che un certo ammontare di crediti potenzialmente privi di anomalie dovrà essere riclassificato come default. Ciò solleva due implicazioni di particolare delicatezza: lo status da assegnare al "contagiato" (il medesimo del "contagiante" o in ogni caso quello di inadempienza probabile?) e il livello di copertura dei "contagiati" che non presentino sintomi di deterioramento conclamati (in linea con gli altri crediti in default o solo leggermente superiore a quello dei crediti in bonis?).

6.2 Gli impatti sul volume di NPL: spunti per una gestione attiva

6.2.1 L'interpretazione delle nuove norme in sede di prima applicazione

Nel §3 del presente position paper ci si è già intrattenuti sull'opportunità di applicare la nuova definizione in modo attento alle concrete particolarità dei portafogli crediti interessati (per esempio, in materia di CQS e CPQ o di effetti-contagio tra cointestazioni e debitori individuali) e in maniera tale da corrispondere effettivamente allo spirito della norma (anche applicando, eventualmente, una soglia di materialità sulla durata di eventuali ritardi nel corso del cure period).

In questa sede, analizziamo brevemente alcuni aspetti relativi alla prima applicazione della nuova definizione, mostrando come la stessa vada declinata in modo ragionato e pragmatico al fine di evitare distorsioni da effetti retroattivi. La nuova definizione, infatti, non è un nuovo principio contabile, che per sua natura comporta la riflessione retroattiva sulla situazione patrimoniale aziendale di tutti gli effetti come se il principio contabile fosse stato sempre in vigore; è dunque necessario riflettere su alcune scelte "di prima applicazione". In particolare:

- nel contesto dei paragrafi dal 49 al 55 delle EBA GL/2016/07, ai fini della verifica della ridotta obbligazione finanziaria in presenza di forbearance, potrebbero essere oggetto di verifica solo le misure di forbearance praticate successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa;
- nel contesto del paragrafo 71 delle EBA GL/2016/07, sui criteri per il ritorno a uno stato di non default (superamento del cosiddetto "cure period"), la regola andrebbe applicata esclusivamente a quei crediti deteriorati che cessano lo stato di default successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa. Si ipotizzi ad esempio che una banca che applica la nuova definizione di default dal 31 dicembre 2020, abbia un credito classificato come deteriorato fino al 10 novembre precedente e successivamente riammesso in bonis senza applicare il cure period (in quanto non richiesto dalle regole vigenti): tale credito il 31 dicembre resterà in bonis, non trovando applicazione le nuove regole con effetto retroattivo, pur essendo trascorsi solo 51 giorni dalla conclusione del default.
- nel contesto delle soglie di rilevanza definite nel Regolamento Delegato (UE) 2018/17, per evitare un effetto retroattivo, si potrebbe iniziare l'attivazione del contatore del past due dal primo giorno di applicazione delle nuove regole. Si ipotizzi ad esempio che un credito di €100.000 presenti dal 20 settembre 2020 uno scaduto di €4.000 (cioè il 4%, inferiore all'attuale soglia del 5%). Il 31 dicembre 2020 tale credito resterà in bonis, salvo altre evidenze che inducano a classificarlo come inadempienza probabile, anche se supera da oltre 90 giorni le nuove soglie di materialità.

6.2.2 Le possibili azioni manageriali per gestire la transizione

È inoltre possibile impostare un piano di azioni manageriali in grado di mitigare il rischio di un'improvvisa crescita degli NPL connessa con l'avvento della nuova definizione. Si tratta, in particolare, di introdurre da

⁴⁸ Le nuove regole in materia di classificazione a default delle ristrutturazioni onerose suscitano svariate perplessità, sulle quali ci si è soffermati nel §3.2.2 del presente position paper.

subito le nuove regole a fini gestionali interni, pur se in modo graduale e approssimato. Tale introduzione dovrà essere accompagnata da una campagna informativa alla clientela. Pensiamo, in via esemplificativa e non esaustiva, ai seguenti aspetti: gestione dei past due, delle ristrutturazioni onerose, dei contagi e del cure period. Per ciascuno di essi indichiamo, nella Tabella 6, alcune possibili azioni manageriali e linee di intervento.

Tabella 6 – Possibili azioni manageriali

Azioni manageriali	Linee di intervento
<i>Gestione dei past due</i>	
<p>Revisione dell'eventuale "billing date" in quei casi in cui si ravvisa uno scaduto sistematico "intermittente" anche a causa di una diversa data tra accredito emolumenti e scadenza rata (posteriore alla prima).</p> <p>Trattamento dei crediti impattati e di indicatori di allerta precoce (early warning indicators) come se fossero già in default, con inserimento nell'ambito della procedura di monitoraggio e un mirato intervento sia di collection sia di gestione proattiva attraverso l'intervento degli specialisti dei crediti anomali.</p> <p>Valutazione di idonee misure di forbearance (prima della fase di entrata in vigore, non dovendosi effettuare il test relativo alla variazione dei flussi finanziari, il credito transiterebbe tendenzialmente in stage 2 e non in stage 3).</p> <p>Azione proattiva su tutti i crediti in bonis per i quali si è attivato il contatore del past due (cioè violazione di entrambe le soglie assoluta e relativa) suddivisi in bucket (ad esempio 15 giorni, 30 giorni, ecc.).</p> <p>Eventuale revisione delle soglie di cut-off dei modelli di accettazione.</p>	<p>Priorizzazione degli interventi sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo del credito a livello singolo e di gruppo patrimoniale, ove esistente; - presenza di ulteriori elementi pregiudizievoli oltre lo scaduto (es. dati di bilancio, Centrale dei Rischi); - giorni di violazione della soglia assoluta e relativa; - presenza di eventuali contagi
<i>Gestione delle ristrutturazioni onerose</i>	
<p>Anche se le ristrutturazioni onerose verranno individuate solo nella fase di applicazione è opportuno che la rete commerciale e la struttura centrale possano, tramite un apposito "simulatore", identificare gli impatti dell'introduzione della nuova definizione di default sulle misure di forbearance. Tale simulatore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificare l'impatto da "modification" secondo l'IFRS 9; - calcolare il valore attuale netto dei flussi di cassa, compresi gli interessi e le commissioni non pagati, previsti ai sensi degli obblighi contrattuali prima delle modifiche delle condizioni contrattuali, attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente ("NPV0"); - calcolare il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base del nuovo accordo, attualizzati utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente ("NPV1") e valutare se il credito sarebbe a rischio di riclassifica in default; - determinare l'impatto della riclassifica a stage 2 o potenzialmente a stage 3. 	<p>Definire la misura di forbearance più idonea considerando tutte le variabili in gioco, sia economiche che contabili (riclassifica in stage 2 o stage 3)</p>
<i>Gestione dei contagi</i>	
<p>A valle dell'identificazione dei contagi, anche tra più società dello stesso gruppo bancario, si possono identificare linee di intervento finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prioritizzare la collection; - ipotizzare misure di forbearance; - studiare "restructuring agreements" dell'esposizione complessiva (contagiante e contagiato/i) anche a mezzo di CQS/CQP, ove pertinente. 	<p>Priorizzazione degli interventi sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo del credito; - presenza di ulteriori elementi pregiudizievoli oltre lo scaduto; - giorni di violazione delle soglie.
<i>Gestione del cure period</i>	
<p>Formazione per identificare azioni mirate di vigilanza sul cure period. In particolare, per past due e UTP riammessi in bonis con la normativa attuale, si può procedere come già valesse la nuova definizione di default, monitorando il periodo probatorio al fine di limitare il flusso di "andirivieni" da bonis a default e viceversa.</p> <p>Individuare delle azioni di "early collection" tutte le volte in cui, per un ex default, si riaccende il contatore del past due (cioè di violazione delle soglie).</p>	<p>Priorizzazione degli interventi sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo; - n. di default già osservati sul cliente; - n. di giorni di ripartenza del contatore del past due

6.3 Impatto sulla copertura degli NPL

6.3.1 Alcune scelte suscettibili di incidere sul coverage

La crescita degli NPL comporta un aumento delle rettifiche di valore, con conseguenze sul conto economico e sui requisiti prudenziali. Ogni banca dovrà quindi calibrare attentamente le proprie scelte.

Per quanto riguarda i nuovi default "da contagio" e quelli derivati dall'applicazione del cure period (escluse quindi le ristrutturazioni onerose), si potrebbe valutare di applicare un livello di coverage simile a quello attualmente in essere, eventualmente maggiorato con un margine di conservatività, evitando di innalzarlo fino al livello tipico della tipologia di default a cui sono stati assegnati. Nel caso specifico delle esposizioni in cure period, va tenuto presente che l'attivatore del default si è ormai spento (dunque il livello di copertura può ridursi di pari passo), mentre il permanere in una fase di "limbo" è giustificato da una mera necessità di più mirata osservazione del comportamento del cliente richiesta dalla normativa.

Va poi tenuto presente che le nuove regole di identificazione dei past due, e in particolare l'abbassamento della soglia relativa dal 5% all'1%, se da un lato causeranno un aumento di tale aggregato, dall'altro renderanno maggiormente eterogenee, anche in termini di necessità di copertura, le esposizioni ivi ricomprese. Nel pieno rispetto del principio contabile IFRS 9, potrebbe dunque essere utile differenziare maggiormente le coperture di tale portafoglio, tenendo conto della gravità delle anomalie in funzione ad esempio del numero di rate arretrate, del numero di giorni di ritardo e/o dell'incidenza dell'arretrato sull'esposizione complessiva.

È inoltre necessario gestire gli impatti sulle coperture che potranno derivare dalla stima/ricalibrazione dei modelli IRB di cui si è detto nel §4 del presente documento. Come noto, in tale contesto si risconterà plausibilmente un peggioramento della PD ed un miglioramento della LGD (che in linea teorica potrebbero arrivare anche a compensarsi, anche se ciò andrà verificato caso per caso).

Di conseguenza, nella valutazione statistica degli accantonamenti, la diminuzione della LGD potrebbe comportare riprese di valore sugli stock di NPL pregressi (che potranno compensarsi o meno con le maggiori rettifiche legate ai nuovi NPL). Nella valutazione analitica, invece, non ci saranno riprese di valore sugli stock, ma solo maggiori accantonamenti legati ai nuovi flussi.

I modelli risentiranno inoltre di modifiche nel "danger rate", per la costruzione del quale normalmente l'UTP viene considerato come uno status più grave del past due (che infatti è oggetto di solito di un coverage meno elevato). Le nuove regole imporranno progressivamente una riflessione su questo approccio, tanto che UTP e past due potrebbero confluire in una sola classe (differenziata, se del caso, in funzione dell'entità dell'arretrato), lasciando fuori possibilmente i default oggetto di contagio, in quanto più facilmente curabili per le ragioni precedentemente esposte.

Per gli intermediari che concedono credito al consumo, infine, gli accantonamenti sono spesso legati alla "gravità" dell'arretrato (misurata ad esempio dal numero di rate in arretrato); in tal caso, considerato che la nuova definizione di default non dovrebbe modificare l'indicatore di gravità utilizzato, l'impatto sui coverage dovrebbe essere contenuto.

6.3.2 Gestire gli impatti legati al calendar provisioning

Un ultimo aspetto degno di nota riguarda l'interazione della nuova definizione di default con il livello di copertura degli NPL richiesto dal c.d. "calendar provisioning", che impone un livello minimo di coverage (da costituirsi con rettifiche di valore o con capitale aggiuntivo) in funzione del tempo trascorso dalla classificazione di un'esposizione come credito deteriorato e della presenza di eventuali garanzie reali.

Come noto, il tema è oggetto di linee guida emanate dalla BCE a partire dal marzo 2017 e di un intervento del legislatore comunitario attuato con Il Regolamento (UE) 2019/630 del 17 aprile 2019 in sede di riforma della *capital requirements regulation* ("CRR"). Queste due fonti normative sono poi state oggetto di un intervento di armonizzazione da parte della BCE nell'agosto 2019.

In breve:

- per le banche significative, dal primo aprile 2018 sono in vigore le “aspettative di vigilanza” emanate dalla BCE. Tali aspettative rappresentano un requisito “di secondo pilastro” e prevedono la copertura integrale entro due anni dalla classificazione come esposizione deteriorata per le posizioni non garantite. Per i crediti assistiti da idonee garanzie reali la copertura deve essere almeno del 40% entro tre anni dalla classificazione come NPL, quindi deve salire linearmente fino al 100% entro la fine del settimo anno. Tale misura, pensata per i soli flussi di nuovi NPL, è stata poi completata con ulteriori aspettative relative agli stock di crediti deteriorati precedenti; queste ultime, valide dal 2020, comportano l’allineamento ai livelli di copertura minimi entro sei anni, con una progressione temporale che dipende tra l’altro dalla maggiore o minore capacità delle banche di poter far fronte all’incremento delle rettifiche e dall’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti (NPL ratio);
- per tutte le banche, limitatamente ai soli crediti emessi dopo il 26 aprile 2019, la nuova CRR richiede, tra i requisiti patrimoniali c.d. “di primo pilastro”, una copertura minima sulle esposizioni deteriorate. Tale copertura è pari al 35% dopo due anni (100% dopo tre anni) per le esposizioni non garantite. In presenza di idonee garanzie, è pari al 25% dopo tre anni, che aumenta gradualmente al 100% dopo sette anni (nove anni per determinate tipologie di prestiti su immobili residenziali);
- il 22 agosto 2019, la BCE ha assunto una decisione specifica di armonizzazione delle normative sopra ricordate, prevedendo che per i crediti originati dopo il 26 aprile 2019 si applichi esclusivamente il requisito di primo pilastro, mentre per i crediti divenuti deteriorati dopo il primo aprile 2018 ma erogati prima del 26 aprile 2019 si applichi comunque la calendarizzazione prevista dalla riforma della CRR (tre anni per gli “unsecured” e 7/9 anni per i secured).

Un primo elemento di armonizzazione tra calendar provisioning e nuova definizione di default riguarda le esposizioni oggetto di cure period (escluse le ristrutturazioni onerose). Considerato che si tratta di posizioni per cui gli indicatori di patologia del credito sono ormai venuti meno, sarebbe auspicabile di non sottoporle a calendar provisioning. Il livello di copertura potrebbe essere allineato a quello previsto per le posizioni in stage 2, o comunque essere oggetto di un margine di conservatività rispetto ai crediti in bonis. Andrebbe tuttavia evitata l’applicazione meccanica dell’intero tasso di copertura previsto dal calendar provisioning per dato livello di vintage.

Più in generale, l’effetto combinato del calendar provisioning e della nuova definizione di default andrebbe incorporato nei piani strategici relativi agli NPL tenendo conto dei seguenti aspetti:

- il processo di selezione della clientela, privilegiando quella con profilo di rischio tendenzialmente più stabile ed in grado di meglio attutire eventuali scenari economici negativi. Tale approccio potrebbe tuttavia avere ricadute sull’economia reale, se ne conseguisse un minor accesso al credito per i debitori potenzialmente più vulnerabili al ciclo;
- la selezione delle garanzie reali, privilegiando quelle meno volatili in funzione del ciclo economico;
- il miglioramento delle attività di monitoraggio;
- il processo di recupero, da rendere più efficiente valutando anche ulteriori operazioni di cessione, tenendo però conto del potenziale effetto distorsivo che esse potrebbero avere sui prezzi (riconoscendo un maggior potere contrattuale ai potenziali compratori);
- la durata delle operazioni;
- la rivisitazione del pricing al fine di incorporare un potenziale maggior costo del rischio.

Sarà fondamentale diffondere a tutti i livelli della struttura bancaria una nuova cultura del rischio, rivisitando anche i meccanismi incentivanti.

7. GLI IMPATTI CONTABILI E REDDITUALI

Dai paragrafi precedenti emerge come la nuova definizione di default e la conseguente revisione dei parametri di rischio impattino sugli assorbimenti di capitale e sul portafoglio di NPL. Introduciamo ora una valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti dal punto di vista reddituale e contabile.

I modelli utilizzati per la stima degli impairment in ambito IFRS 9 sono stati sin qui derivati dai modelli già utilizzati a fini regolamentari (IRB) o gestionali (aggiungendo a essi la componente "lifetime" e quella "forward-looking"). In buona parte, quindi, l'impatto della nuova definizione di default sui parametri di rischio utilizzati a fini contabili replicherà quello già descritto nel §4 di questo position paper con riferimento ai modelli di rating interno.

Nel seguito ci concentreremo dunque sugli aspetti peculiari dei modelli utilizzati a fini IFRS 9: la componente lifetime, la componente "point in time", l'effetto prepayment (in quanto non presente in tutti i modelli regolamentari / gestionali per la stima dell'EAD).

Esamineremo poi alcuni prevedibili impatti della nuova definizione sui criteri utilizzati per allocare le esposizioni creditizie tra i tre stage previsti dal principio contabile (c.d. "criteri di staging").

Analizzeremo infine le possibili conseguenze sui parametri di rischio utilizzati a fini contabili, dapprima sul piano qualitativo e quindi sulla base di una simulazione quantitativa condotta attingendo a un vasto database proprietario messo a disposizione dal gruppo CRIF (il cosiddetto "Crif Information Core", basato su informazioni pubbliche e dati di credit bureau).

7.1 La revisione dei parametri di rischio

La nuova definizione di default può portare a revisioni significative nella stima e applicazione dei parametri di rischio IFRS 9. In questo contesto ci focalizziamo sulla PD, e in particolare sulle sue componenti "lifetime" e "forward looking".

7.1.1 La componente "lifetime"

La stima di PD cumulate multiperiodali, utili per stimare il rischio di default lungo l'intera vita residua di un credito ("lifetime") può avvenire attraverso molteplici approcci. Tra i più diffusi si citano le catene di Markov⁴⁹ e le curve di vintage.

Il primo approccio prevede la derivazione delle PD cumulate multiperiodali partendo dalle matrici di transizione tra classi di rating a un anno (matrici quadrate di ordine n , dove n è il numero delle classi di rating più il default). Tale approccio è praticabile anche in presenza di una modesta profondità storica delle informazioni disponibili e consente di recepire facilmente la componente forward looking (ad es. attraverso la formula c.d. "formula di Merton"). Tuttavia, esso è insensibile agli effetti legati all'anzianità del credito, visto che le probabilità di default così stimate dipendono unicamente dalla classe di rating corrente e non anche dal tempo trascorso dall'erogazione.

Le curve di vintage, al contrario, differenziano il rischio non solo in base alla classe di rating, ma anche dell'età già raggiunta da un'esposizione. Di contro, richiedono più dati e rendono più complessa l'integrazione della componente forward looking.

È possibile combinare le catene markoviane e le curve di vintage in un approccio ibrido al fine di superare i limiti di entrambi i modelli e rendere così più accurate le stime. In tal caso, tipicamente si utilizzano le catene di Markov per i primi anni di stima (quelli su cui incide la componente forward looking, generalmente i primi tre) e l'approccio vintage in quelli successivi (di solito, dal quarto in poi).

⁴⁹ Le catene Markoviane hanno numerose declinazioni a seconda dell'ipotesi di omogeneità e contesto di evoluzione della variabile modello nel corso del tempo (discreto o continuo). Ci limiteremo ad analizzare un approccio markoviano semplice omogeneo e nel discreto.

Indipendentemente dall'approccio scelto, l'adeguamento alla nuova definizione di default richiederà un necessario aggiornamento della componente lifetime. È lecito attendersi, in particolare, i seguenti impatti:

- effetto della ricalibrazione dei modelli IRB: se ad esempio, in seguito all'introduzione della nuova definizione di default, il modello regolamentare di stima della PD di un debitore è stato ricalibrato in base a un default rate maggiore, allora quello stesso debitore potrà ora essere assegnato a una classe di rating peggiore, cui corrisponde una curva di PD più elevata;
- effetto sulle matrici di transizione (tipico dell'approccio markoviano): l'applicazione della nuova definizione di default potrebbe portare ad un incremento dei tassi di default associati alle diverse classi di rating (riportati nell'ultima colonna della matrice di transizione). Ciò comporta una evoluzione delle PD cumulate generate dall'applicazione delle catene markoviane in ottica lifetime. Più in generale, inoltre, visto che i default emersi per effetto della nuova definizione vengono esclusi dai crediti performing su cui sono calcolate le migrazioni, anche le altre colonne della matrice di transizione potranno cambiare. È inoltre difficile simulare il rating che sarebbe stato assegnato all'origination in base alla nuova definizione, e a tal proposito è possibile ricorrere ad approcci semplificati: ad esempio, dopo aver ricalcolato la probabilità di default – nel momento in cui è stato erogato il credito – sulla base della nuova definizione, si potrebbero ridurre in maniera proporzionale tutte le classi che esprimono la popolazione performing (in modo tale che la somma delle frequenze associate alle classi di rating e del default rate osservato sia comunque pari a uno). Simili approcci semplificati richiederebbero comunque il consenso del revisore. Vi è poi il caso delle banche che simulano l'uscita dal default delle posizioni curate attraverso la creazione di una nuova controparte aggiunta alla popolazione in bonis; tale meccanismo (che si rende necessario perché nelle matrici di transizione la probabilità di uscita dal default è per definizione nulla) potrebbe risentire della riduzione del tasso di ritorno in bonis determinata dall'imposizione del cure period (ma si tratta, verosimilmente, di un effetto di entità limitata);
- effetto sulle curve di vintage: introducendo la nuova definizione di default si rende necessario simulare il tasso di default (probabilmente maggiore) che essa avrebbe determinato per ogni anno di vita del rapporto. Ciò può essere difficile in sede di prima applicazione, per mancanza di un'adeguata profondità storica. In tal caso è possibile ipotizzare che il trend osservato sulle curve di vintage rimanga sostanzialmente invariato, essendo esso determinato più dai processi di erogazione e monitoraggio del credito, che non dalla definizione dell'evento-target. L'evoluzione dei processi alla luce delle nuove disposizioni in materia di definizione di default potrà incidere gradualmente sulla dinamica dei default all'aumentare dell'età dei crediti.

7.1.2 La componente "forward looking"

Mentre la stima dei tassi di default e delle probabilità di migrazione condotta a fini prudenziali adotta di solito un approccio "through the cycle" (al fine di limitare, tra l'altro, la prociclicità dei requisiti patrimoniali), il principio contabile IFRS 9 richiede stime "point in time" ("PIT") corrette per tenere conto della prevedibile evoluzione del ciclo economico ("forward looking"). A tal fine si possono adottare numerose metodologie, che si differenziano in base alla complessità delle proiezioni utilizzate sull'andamento del ciclo economico (da una singola variabile macroeconomica a un set di indicatori generati da un modello macroeconomico) e alle modalità seguite per aggiornare le PD cumulate in base a tali proiezioni (per esempio attraverso un approccio *à la* Merton).

I modelli macro/satellite spiegano la relazione esistente tra le principali variabili macroeconomiche ritenute significative per l'evoluzione del rischio di credito e il livello del default rate. Nel caso in cui la serie storica di dei tassi di insolvenza subisca un cambio di trend significativo dopo l'introduzione della nuova definizione, è possibile che il modello non sia più "fit for purpose" e sia necessaria una sua ricalibrazione/ristima. In tal caso, si determinerebbe un ulteriore effetto diretto sulle PD cumulate utilizzate a fini IFRS 9. Tale effetto, tuttavia, potrebbe risultare trascurabile in quanto questo tipo di modelli replica il legame tra andamento del ciclo economico e default rate, e non già il livello assoluto di quest'ultimo. Ad esempio, se anche la serie storica dei tassi di default subisse, per effetto della nuova definizione, una traslazione verso l'alto, l'effetto del ciclo sul default rate potrebbe non subire particolari variazioni.

7.1.3 La revisione degli staging criteria

La prima applicazione della nuova definizione di default non genera soltanto un movimento di posizioni verso lo stage 3 (cioè il vero e proprio default), ma incide anche sui flussi tra posizioni in bonis, a seguito della ricalibrazione dei parametri utilizzati nello stage allocation. Ciò può influenzare il calcolo della perdita attesa e quindi lo stock di accantonamenti.

7.1.3.1 La transizione da stage 1 a stage 2

La classificazione a stage 2 richiede come noto un significativo incremento del rischio di credito ("significant increase in credit risk", o "SICR") tra la data di origination a quella di reporting, misurato di solito in base alla PD delle singole posizioni. In generale, è possibile guardare all'incremento nella PD a un anno oppure della PD lifetime (considerando il parametro CPD Lifetime come misura media della struttura a termine). Il SICR è dunque influenzato dalla revisione dei parametri di PD all'origination e alla data di reporting, con un impatto tanto maggiore quanto più l'effetto riferito a queste due epoche risulta asimmetrico. Il ricalcolo della PD all'origination, tuttavia, può risultare significativamente oneroso, così che potrebbe risultare preferibile (con il consenso del revisore) un approccio semplificato per esempio rinunciando ad applicare retroattivamente la nuova definizione o definendo una correzione scalare basata sulla variazione media delle PD osservata, passando dalla vecchia alla nuova definizione di default, nel periodo più recente.

Per comprendere se la variazione di PD osservata tra l'origination e il reporting è significativa, si è soliti fare riferimento a una soglia di rilevanza, nota come "soglia SICR". Tale soglia può essere individuata osservando le matrici di transizione storiche, affidandosi alle valutazioni soggettive degli esperti⁵⁰, o ancora effettuando un'analisi di regressione (OLS, logistica o quantile regression) sulle PD storiche. Nel caso di soglie SICR definite a priori da esperti, l'impatto della nuova definizione potrebbe essere trascurabile. Negli altri casi si potrebbe generare un effetto in linea con quanto osservato nei default rate: col consenso del revisore, la soglia potrebbe dunque essere lasciata invariata o aggiornata in base alla stessa variazione scalare applicata alle PD all'origination.

Relativamente al passaggio a stage 2, un altro aspetto significativo riguarda la presunzione (prevista in linea di massima dal principio contabile, ma "rebuttable", cioè non obbligatoria) che un ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni si associ a un significativo incremento nel rischio di credito. Anche questo "backstop" potrebbe essere influenzato dalla nuova definizione di default. In particolare:

- mentre l'IFRS 9 richiede un conteggio a livello di facility, il calcolo dei 90 giorni di ritardo al fine dell'identificazione dei past due va effettuato per controparte. Mantenere in vita il monitoraggio parallelo di questi due criteri potrebbe essere inefficiente. Ciò potrebbe indurre le banche a non applicare la soglia "rebuttable" proposta dal principio contabile, dimostrandone la scarsa significatività (se ancora non l'hanno fatto) nell'individuare un SICR;
- in alternativa, il conteggio degli scaduti a 30 giorni proposto dall'IFRS 9 potrebbe essere effettuato e valorizzato anche a fini regolamentari (per esempio come early warning). Tale impostazione si scontra tuttavia con il fatto che, come osservato sopra, il criterio contabile va applicato a livello di singoli crediti, quello regolamentare è riferito alle controparti.

7.1.3.2 Lo stage 3

Per allineare il principio IFRS 9 ai criteri di identificazione dei crediti deteriorati adottati a fini regolamentari, è prassi consolidata per molte banche far coincidere default e stage3. In tal modo, si assume un'equivalenza tra il concetto di "evidenza oggettiva di impairment" citato dal principio contabile e i criteri (90 giorni di scaduto, inadempienza probabile) previsti dalla normativa bancaria (cfr. la Figura 4).

⁵⁰ Tra le soglie soggettive, vanno ricordate quelle suggerite nel 2018 dalla BCE nell'ambito delle proprie asset quality review: un incremento del 200% della PD lifetime o un livello assoluto di PD a 12 mesi del 20%.




Figura 4 – Il percorso di deterioramento di un credito visto dalla normativa di vigilanza e da quella contabile

Se così è, allora tutte le novità relative alla classificazione in default di un credito originate dalle linee guida EBA e dal regolamento delegato in materia di soglie di materialità nonché della Comunicazione di Banca d'Italia (analizzate nei paragrafi precedenti di questo position paper) si trasferiscono automaticamente anche al tema dell'identificazione dei crediti da allocare in stage 3. In particolare, l'introduzione di un "cure period" finirebbe per "congelare" in stage 3 per ulteriori tre mesi le posizioni che non presentano più particolari elementi di rischio (con il rischio di aumentare anche lo stock di rettifiche⁵¹). Ciò ostacolerebbe la completa "riabilitazione" di posizioni solo temporaneamente affette da segnali di deterioramento, ma dotate di fondamentali economico/finanziari adeguati, e la cui gestione verrebbe demandata, nelle tradizionali banche commerciali, a funzioni specializzate che operano in un'ottica di contenimento del rischio e di mero rientro delle esposizioni.

L'incremento delle posizioni classificate in stage 3 comporterebbe ovviamente una simmetrica riduzione dei restanti due stage. In particolare:

Il criterio del "Delta NPV" per l'identificazione delle ristrutturazioni onerose da classificare come default determinerebbe una migrazione in stage 3 di posizioni ragionevolmente già classificate in stage 2 (visto che esse tipicamente presentano anche altri segnali di anomalia, una condizione di forborne performing o comunque sono inserite nelle watchlist alimentate dai gestori). Anche la riduzione della soglia di rilevanza relativa dall'attuale 5% al 1% e l'impossibilità di compensare gli importi sconfinati con i margini disponibili del quadro fidi potrebbe trasferire il passaggio a stage 3 di posizioni che diversamente sarebbero rimaste nello stage 2 (per esempio in quanto sconfinato da più di 30 giorni).

7.2 Effetti contabili e reddituali: una disamina qualitativa

Risulta difficile condurre una valutazione complessiva dell'impatto reddituale dei nuovi criteri di identificazione del default. Certamente, tale impatto sarà influenzato da alcune scelte metodologiche e interpretative su cui ci si è in parte già soffermati in questo position paper. In particolare:

- la possibile "prevalenza" dei past due rispetto alle inadempienze probabili, e le scelte sui relativi livelli di copertura;
- la classificazione dei debitori "contagiati" e l'identificazione delle possibili eccezioni al contagio;
- la rivisitazione delle logiche di sviluppo dei modelli di LGD, con riguardo all'approccio "a doppia campata" (danger rate e LGS), oggi prevalente presso il sistema bancario italiano;

⁵¹ Sul punto, cfr. il §6 del presente position paper.

-
- le regole di prima applicazione in termini di attivazione del contatore del past due, del c.d. cure period e della verifica del "delta NPV";
 - i criteri da stabilire per il superamento del cure period.

In assenza di interpretazioni univoche (e ragionevoli), la nuova normativa potrebbe avere effetti asimmetrici sulle diverse banche, impegnate a seguire approcci differenti. Tali asimmetrie potrebbero essere tanto più accentuate nel caso di intermediari attivi in particolari forme tecniche, come la cessione del quinto, il factoring, ecc.

Sarà inoltre importante il percorso di scelte strategiche seguito dalle banche nell'ambito della definizione delle proprie politiche interne di governo, erogazione e monitoraggio, nonché delle proprie policy di valutazione dei crediti, anche alla luce della regolamentazione in tema di calendar provisioning⁵². Le banche saranno chiamate ad attivare una ridefinizione del processo di classificazione dei crediti e del perimetro di applicazione dei diversi criteri di valutazione, con particolare riguardo anche alle esposizioni di importo limitato classificate in stage 3 e oggetto di rettifiche forfetarie.

Andranno altresì rivalutati i processi di valutazione analitica delle posizioni in stage 3, e le eventuali soglie e griglie di riferimento per i gestori derivate dai cure rate e dai tassi di perdita rilevati nelle serie storiche della singola banca, abbandonando probabilmente l'attuale logica basata su una rigida gerarchia di gravità tra i diversi stati di default.

7.3 Un'analisi quantitativa

7.3.1 Il campione analizzato

L'analisi utilizza i dati del CRIF Information Core, l'esclusivo patrimonio informativo che raccoglie le informazioni pubbliche, immobiliari e di credit bureau sul sistema finanziario italiano.

Con oltre 1 miliardo di raw data il CRIF Information Core è costituito da più di 40 fonti informative differenti di cui il 70% proprietarie. In particolare sono presenti i dati creditizi di EURISC- il SIC di CRIF, il principale Sistema di Informazioni Creditizie italiano con 85.950.000 posizioni creditizie (di cui 9.594.000 relative a imprese) e una copertura quasi totale (99%) per le persone fisiche e le ditte individuali e una copertura di circa l'80% sul mondo società di capitali.

In particolare, l'esercizio di simulazione d'impatto è stato svolto su un campione di circa 500.000 controparti per ciascuno dei seguenti tre segmenti: società di capitali, società di persone (comprensivo delle ditte individuali) e persone fisiche. Data l'elevata numerosità del campione, esso risulta rappresentativo del totale della popolazione. Le date di riferimento dell'analisi sono dicembre 2015, settembre 2016 e settembre 2017; per ciascuna di esse è stata osservata l'evoluzione degli stati di default nei 12 mesi successivi.

La classificazione dei crediti performing come "stage 1" o "stage 2" risulta essenziale per lo svolgimento del nostro esercizio empirico, ed è stata ricavata attraverso l'elaborazione di fonti dati pubbliche. In particolare, sulla base dei relativi dati di bilancio è stata analizzata la composizione per stage delle esposizioni creditizie di 33 gruppi bancari italiani al 31 dicembre 2018. La Tabella 7 riporta i valori estratti dai 33 bilanci, distinguendo fra istituti significant e quelli less significant. Come si vede, non emerge alcuna differenza significativa nella composizione per stage tra questi due gruppi. Di conseguenza, tale distinzione verrà abbandonata ai fini della nostra analisi.

⁵² Cfr. il §6.3.2 del presente position paper.

Tabella 7: Composizione per stage del portafoglio al 31 dicembre 2018

Stage	Incidenza percentuale			Valori in miliardi di euro
	Banche less significant	Banche significant	Totale 33 banche	Totale 33 banche
1	83%	84%	84%	1.373,68
2	7%	9%	9%	142,81
3	10%	7%	7%	121,35
Totale	100%	100%	100%	1.637,84

7.3.2 Assunzioni dell'analisi

La nostra analisi si concentra su due tra i possibili impatti della nuova definizione di default: la modifica nei criteri di conteggio dei giorni di scaduto (con l'introduzione di una diversa, e più severa, soglia di materialità) e la previsione di un periodo minimo di permanenza in default (c.d. cure period) prima di consentire il ritorno di un credito tra le esposizioni in bonis. Al fine di identificare tali fattispecie si è proceduto come segue:

- per quanto riguarda il conteggio dei giorni di scaduto, le soglie minime di materialità (assolute e relative) sono state applicate agli importi rilevati a fine mese, guardando al valore aggregato di sistema (e non già ai dati dei singoli istituti);
- le persone fisiche, ditte individuali e società di persone sono state incluse nel segmento retail, mentre ne sono state escluse tutte le società di capitali, le quali sono state classificate come segmento non retail.

Per quanto riguarda il cure period, una controparte è stata riportata in bonis solo se nei tre fine mese precedenti non ha presentato esposizioni scadute.

La nostra analisi non include invece gli effetti di altre previsioni normative relative alla nuova definizione di default, quali in particolare il trattamento delle ristrutturazioni onerose che comportano una riduzione di oltre l'1% nel valore attuale del credito, nonché l'identificazione uniforme del default all'interno del medesimo gruppo di banche e/o di clienti collegati, contagio delle cointestazioni o la presenza di forme di assicurazione e periodi di franchigia.

L'analisi è stata condotta utilizzando i modelli proprietari di CRIF per la valutazione del rischio di credito, a partire dai quali sono state sviluppate le curve di PD IFRS 9. In particolare, la componente lifetime è stata integrata attraverso i modelli di transizione tra rating di natura markoviana, e corretta con la formula di Merton per ottenere valori point-in-time e forward looking. Quest'ultima componente è calibrata con un set di modelli econometrici "satellite" sviluppati a partire dalle serie storiche dei tassi di default del sistema (tratti dal c.d. "CRIF Information Core" di cui si dirà nella sezione successiva). Per i rapporti rateali e i mutui, si è infine integrata una componente vintage a partire dal quarto anno della curva di PD lifetime.

Si noti che i modelli di scoring utilizzati non sono stati oggetto di revisione sulla base di campioni ricostruiti retrospettivamente identificando i default sulla base della nuova definizione. L'effetto associato a tale nuova definizione discende dunque dalla sola revisione del tasso di default associato alle singole classi di rating (che rappresenta l'ultima colonna delle matrici di transizione point-in-time) e non anche dallo spostamento delle controparti tra classi di rating (che avrebbe potuto verificarsi qualora i modelli fossero stati aggiornati).

Un'ulteriore approssimazione è stata operata per quanto concerne i modelli satellite. In particolare, è stato assunto che l'applicazione delle nuove regole di default incida in maniera uniforme nel tempo sui tassi di

default passati, determinando una semplice traslazione parallela della relativa traiettoria. Tale ipotesi di lavoro consente di utilizzare i modelli esistenti, corretti con una semplice ricalibrazione che tiene conto dell'incremento medio dei tassi di default nel passaggio dalla vecchia alla nuova definizione. Non si tiene dunque conto dell'impatto della possibile revisione dei modelli satellite alla luce della nuova definizione di default.

7.3.3 La metodologia dell'analisi

L'analisi è articolata in quattro principali fasi:

- applicando le nuove regole alle tre date di riferimento presenti nel campione (dicembre 2015, settembre 2016 e settembre 2017), si identificano le posizioni in default sulla base dello stato al termine dei dodici mesi successivi (c.d. "istante t12"), nonché dello stato peggiore assunto nell'arco di tali dodici mesi;
- utilizzando gli score CRIF-calcolati sull'intero patrimonio informativo considerando quindi dati creditizi e business information, per ciascuna delle tre date di riferimento viene assegnato un rating ai crediti in bonis presenti nel campione. Si utilizzano quindi i tassi di default (basati sulla nuova definizione) associati alle diverse classi di rating per aggiornare le matrici di transizione PIT e TTC. Le prime evidenziano un aumento del tasso di default principalmente nelle classi di rating peggiori (sviluppate secondo la current definition of default); tale aumento è imputabile al fatto che i modelli di scoring proprietari di CRIF, pur essendo stimati con la "vecchia" definizione, intercettano già le determinanti di rischio che, con la nuova DoD, portano una controparte in default. L'aggiornamento delle matrici PIT non determina differenze nella transizione tra classi in quanto, come precisato in precedenza, il modello di scoring non è stato modificato;
- le PD così calcolate vengono quindi modificate per tenere conto della componente forward looking, stimata attraverso la formula di Merton, a sua volta alimentata con l'output dei modelli satellite proprietari di CRIF associato allo scenario macro-economico "base". Una volta ottenute le matrici forward looking, vengono costruite le nuove curve di PD lifetime applicando la metodologia delle catene di Markov. Per i soli rapporti rateali e i mutui viene quindi integrata una componente vintage (anch'essa opportunamente calibrata sul livello dei tassi di default generati dalle nuove regole) a partire dal quarto anno;
- le nuove PD a un anno e le nuove curve lifetime vengono dunque applicate, rispettivamente, ai crediti classificati in stage 1 e in stage 2. A tale scopo, si utilizza la ripartizione evidenziata nella Tabella 7. Ai fini del calcolo della PD lifetime per lo stage 2 si utilizza una durata media stimata a partire dal CRIF Information Core, pari a 8 anni per le persone fisiche, 7 anni per le società di persone e ditte individuali, 5 anni per le società di capitali. Per ipotesi, si suppone che l'incidenza dei crediti rateali sia pari al 90% per le persone fisiche, al 70% per le società di persone e le ditte individuali, al 60% per le società di capitali. L'impatto del "vintage" sui rapporti rateali viene stimato sulla base della media semplice del c.d. "ageing" (tempo trascorso dall'erogazione) dei singoli rapporti.

7.3.4 I risultati

La Figura 5 riporta, per le tre tipologie di debitori considerate nella nostra analisi, l'incremento della probabilità di default lifetime in termini assoluti associato all'introduzione della nuova definizione di default. Il primo punto del grafico (associato alla scadenza a un anno) può essere interpretato come l'incremento sperimentato dalle esposizioni in stage 1, per le quali come noto non è richiesta la stima di una perdita attesa lifetime.




Figura 5 - Incremento della PD associato al passaggio alla nuova definizione

La Tabella 8 illustra l’impatto complessivo sulla PD media (one year per lo stage 1 e lifetime per lo stage 2⁵³) dei diversi segmenti di clientela, tenuto conto della ripartizione delle esposizioni tra stage 1 e stage 2. Si noti come l’incremento della PD sia particolarmente severo per le società di persone e le ditte individuali.

Tabella 8 - Composizione per Stage e incremento della PD per segmento analizzato

Stage	Esposizioni		Incremento di PD		
	€ mld.	%	Persone fisiche	Società di persone e ditte individuali	Società di capitali
1	1.374	91%	0,21%	0,54%	0,19%
2	143	9%	0,02%	0,69%	0,27%
Totale	1.517	100%	0,19%	0,55%	0,20%

L’impatto risulta meno evidente per le esposizioni verso persone fisiche allocate in stage 2, per effetto della maggiore incidenza dei prodotti rateali che ricevono una valutazione lifetime con curve vintage dal quarto anno in poi.

Tale risultato è coerente con l’ipotesi che la prima applicazione della nuova definizione di default non alteri la struttura della curva vintage, ma solo il livello del tasso di default. Questo perché l’evoluzione delle PD marginali risulta essere comune a entrambe le definizioni, in quanto il differenziale tra le due curve tende ad annullarsi al crescere del tempo.

Si noti che, se le curve lifetime markoviane non fossero state corrette applicando, a partire dal quarto anno, il valore stimato con l’approccio vintage, l’incremento di PD associato al passaggio alla nuova definizione sarebbe stato fortemente crescente con la vita residua dell’esposizione (di fatto, approssimabile con una retta). Questo effetto è dovuto al fatto che la calibrazione della PD è stata effettuata una sola volta, sul valore a 12 mesi che

⁵³ La PD lifetime è calcolata come la cumulata delle PD marginali fino a scadenza media e non include l’effetto “time value of money” né l’effetto di decremento dell’esposizione nel tempo.

è stato poi utilizzato per generare, attraverso successive moltiplicazioni tra matrici di transizione, tutte le probabilità di default successive. Al contrario, quando le curve di PD lifetime vengono generate utilizzando anche l'approccio vintage, quest'ultimo fa sì che l'impatto associato all'introduzione della nuova definizione si riduca da un certo punto in poi, in quanto le curve vintage sono state semplicemente "scalate" rispetto al nuovo tasso, senza modificarne il profilo temporale. Va precisato, peraltro, che le stime ora presentate si concentrano sull'impatto della nuova definizione di default sulle PD IFRS 9 e di conseguenza non tengono conto di due aspetti potenzialmente rilevanti:

- la possibile riduzione della LGD associata a una definizione di insolvenza più severa. Tale riduzione potrebbe compensare, in tutto o in parte, le maggiori svalutazioni determinate dall'incremento delle PD;
- il potenziale aggravio derivante dal passaggio a stage 2 delle esposizioni per cui il passaggio alla nuova definizione determinasse un apparente incremento del rischio rispetto al momento dell'erogazione. Si noti che alle banche dovrebbe essere consentito, in linea di massima, di sterilizzare tale incremento, proprio perché apparente (cioè dovuto al cambio di definizione e non già a un effettivo incremento di rischio) attraverso una ricalibrazione delle PD all'origination.

In conclusione, le regole di calcolo previste dalla nuova definizione di default conducono, come prevedibile, ad un aumento della PD IFRS 9. Ipotizzando che le altre componenti rimangano invariate, esso si tradurrebbe in un maggior onere economico per gli istituti bancari dovuto ad un aumento della perdita attesa. La simulazione proposta, peraltro, potrebbe essere arricchita con ulteriori elementi positivi (un minor danger rate) e negativi (la possibile transizione in stage 2) e in questo senso rappresenta di fatto uno scenario previsivo "intermedio". In ogni caso il cambiamento dei criteri per l'individuazione dei default, in un contesto di crescente contaminazione tra impatti gestionali, prudenziali e contabili, potrebbe comportare nel medio periodo risvolti non trascurabili dal punto di vista strategico e dei sistemi di misura del rischio.

8. CONCLUSIONI

L'introduzione di criteri maggiormente puntuali, omogenei tra i diversi intermediari e i singoli Paesi europei, rappresenta con ogni evidenza un passaggio positivo e opportuno.

Questo tipo di interventi, peraltro, è intrinsecamente esposto a rischi di eccessiva rigidità, intesa come difficoltà – in presenza di regole altamente prescrittive – di tenere conto con adeguata efficacia di situazioni particolari (incluse le peculiarità dovute alle legislazioni nazionali) e degli sviluppi del quadro economico e operativo in cui avviene l'erogazione del credito. Vi è inoltre la possibilità che istruzioni di vigilanza introdotte per rendere più inequivoca e diretta l'applicazione della normativa finiscano per ingenerare qualche ulteriore incertezza. Questi due rischi – rigidità e incertezze applicative – vanno in generale risolte guardando alla sostanza delle nuove disposizioni, senza penalizzare indebitamente gli operatori e di ingenerare potenziali effetti indesiderati.

A questo spirito – il rispetto rigoroso della sostanza, la ricerca di soluzioni pragmatiche e non punitive – ha cercato di ispirarsi la lettura della nuova definizione di default proposta nelle pagine precedenti.

Si è partiti dagli aspetti "ontologici" delle diverse categorie di crediti deteriorati previste dalla normativa EBA, per osservare come i nuovi criteri per l'individuazione dei default "soggettivi" incorporino anche situazioni di gravità modesta. Il naturale portato di questa considerazione è che non sarebbe corretto ipotizzare una rigida gerarchia tra i diversi sottogruppi di default, considerando le esposizioni scadute e sconfinanti come necessariamente meno gravi rispetto alle inadempienze probabili. Se davvero la nuova definizione segna l'avvio di questo diverso paradigma (o "filosofia" come l'abbiamo chiamata nel §2), è necessario che tutti gli stakeholders riallineino le proprie aspettative al nuovo contesto, per esempio nella valutazione di congruità delle coperture. Ciò vale per le statistiche di vigilanza, certo, ma anche per gli amministratori delle banche, gli analisti, i contabili e quella vasta platea di soggetti che si è soliti chiamare, genericamente, "i lettori del bilancio".

Ci siamo poi occupati, nel §3, dei nuovi criteri (oggettivi e soggettivi) per l'ingresso a default di un'esposizione e di quelli che presiedono al suo possibile ritorno in bonis. Con riferimento ai criteri oggettivi, si è visto come essi operino prevalentemente in senso restrittivo (si pensi alle soglie di materialità, al contagio, alla riduzione del ruolo dei default tecnici, all'impossibilità di compensare linee di credito diverse); il trattamento dei default tecnici rischia peraltro di risultare eccessivamente penalizzante per determinate forme tecniche, come la cessione del "quinto", per le quali un ritardo nel pagamento (o nell'imputazione del medesimo al singolo debitore) può rispondere a normali prassi operative. Per quanto riguarda i criteri soggettivi, abbiamo segnalato come l'utilizzo, nel calcolo della riduzione intervenuta nel valore di un credito oggetto di concessioni, del tasso d'interesse effettivo originario rischi di condurre a situazioni non corrette in presenza di movimenti nei tassi di mercato. Infine, relativamente al "cure period", abbiamo osservato che la ratio di tale meccanismo (la volontà di evitare segnali di default eccessivamente instabili e altalenanti) non deve prevalere su finalità diverse, come la corretta classificazione delle posizioni sostanzialmente curate. Parrebbe dunque auspicabile l'utilizzo di una soglia di materialità anche nel valutare l'assenza di segnali di default in capo a un'esposizione in procinto di essere riclassificata in bonis, per evitare ad esempio che un ritardo nei pagamenti di breve durata possa "intrappolare" tra i crediti deteriorati un debitore che onora le proprie passività in modo fondamentalmente regolare.

Il §4 ha affrontato il tema dell'impatto che la nuova definizione è destinata a esercitare sui modelli interni per la misura del rischio di credito. Ancorché rivolto prevalentemente alle banche che adottano – o intendono adottare – modelli interni con finalità regolamentari, esso risulta a nostro avviso di interesse per la generalità degli istituti, posto che gli algoritmi di stima della PD e della LGD rappresentano il "motore" di numerose applicazioni aggiuntive rispetto al mero calcolo del capitale regolamentare, di natura gestionale o contabile. Nell'intento di fornire un riferimento tecnico per l'aggiornamento dei modelli, ci siamo concentrati sulle metodologie utilizzabili per estendere all'intera serie storica disponibile le ricalibrature emerse dal "parallel running" di vecchia e nuova definizione sui dati del periodo più recente. Nel farlo, abbiamo analizzato il tema – potenzialmente cruciale per gli esiti concreti della procedura di ricalibrazione – dell'imposizione di un adeguato margine di cautela. In proposito, osserviamo che l'aggiunta di un "cuscinetto" prudenziale alle misure di PD e LGD ricalibrate dovrebbe a nostro avviso tenere conto del fatto che una diversa definizione di default non modifica le perdite attese (visto che a un maggior rischio di insolvenza fa riscontro un più elevato tasso

di recupero) e da questo punto di vista la necessità di maggiorare a fini cautelativi i parametri di rischio appare meno cogente che in altri casi.

Come già osservato, la nuova definizione di default appare nel complesso maggiormente severa rispetto alle prassi pre-esistenti. E' lecito attendersi dunque un inasprimento dei requisiti patrimoniali. Nel §5 abbiamo affrontato il tema dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Con riferimento al primo aspetto, abbiamo evidenziato le principali ricadute attese per le banche standard (che al pari degli istituti "IRB foundation" registreranno più posizioni in default per effetto delle nuove regole di classificazione "in entrata" e "in uscita" ma non potranno attendersi alcun beneficio compensativo in termini di minore LGD) e per quelle dotate di rating interni (con la possibile migrazione dei debitori verso PD buckets più rischiosi). Le analisi d'impatto quantitative hanno evidenziato, per le banche "less significant", un calo del capital ratio di circa 30 punti base, che potrebbe arrivare tuttavia anche a superare il punto percentuale.

Il tema della "first time application" è stato trattato in particolare nel §6, dove abbiamo argomentato come sia opportuno evitare, per quanto possibile, un'applicazione dei nuovi criteri anche a passaggi in default (o ritorni in bonis) avvenuti prima della data di prima applicazione; ciò vale, ad esempio, per le esposizioni oggetto di concessioni (con riduzione del valore di oltre l'1%), per le nuove soglie di materialità, per il cure period. Nel contempo, già prima che la nuova definizione diventi operativa è doveroso porre in essere un ventaglio di azioni manageriali rivolte a ridurre l'impatto, monitorando i crediti (e i contagi) e dando priorità agli interventi che consentano di evitare una transizione traumatica. E' poi necessario evitare che la compresenza della nuova definizione di default e delle misure di calendar provisioning annunciate dalla BCE (e poi trasfuse dal legislatore comunitario nel meccanismo del "backstop") conduca a esiti eccessivamente penalizzanti. A tal fine, ad esempio, andrebbe evitata l'applicazione meccanica del calendar provisioning alle esposizioni in fase di cure period, considerato che per esse sono già venuti meno i "sintomi" che ne avevano determinato la classificazione come crediti deteriorati.

Tra gli effetti legati alla prima applicazione della nuova definizione, vi è senza dubbio l'impatto sui parametri di rischio previsti dallo standard contabile IFRS 9 e sulle conseguenti svalutazioni. La presenza di default più frequenti si tradurrà in un aumento delle PD, non solo nella configurazione a 12 mesi "through the cycle" utilizzata per finalità regolamentari, ma anche nelle versioni "life-time" e "forward looking" prese a riferimento per le svalutazioni contabili. L'impatto complessivo dipenderà, in concreto, dall'atteggiamento assunto dalle singole banche nel declinare le novità normative. Concentrandosi sugli aspetti maggiormente oggettivi (la modifica nei criteri di conteggio dei giorni di scaduto, la nuova soglia di materialità, il cure period), è però possibile condurre un'analisi di simulazione basata sul database proprietario di CRIF, articolata per le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche. Tale analisi mostra incrementi delle PD life-time prevalentemente compresi tra 20 e 40 bps (con valori circa doppi nel caso delle società di persone); questo significativo aggravio potrà tuttavia essere temperato – in tutto o in parte – dalla ricalibrazione dei modelli di LGD (per i quali, peraltro, potrebbe rendersi necessario un impegnativo aggiornamento, qualora la "filosofia" della nuova definizione comportasse l'abbandono degli approcci basati sul cure rate, a favore di un'impostazione c.d. "a campata unica").

Al termine di questa complessa e articolata ricognizione, restano aperti numerosi spunti di riflessione che le banche dovranno affrontare nei prossimi mesi, non soltanto nell'ambito del risk management ma più in generale affinando le proprie strategie e ricalibrando, in qualche caso, il proprio modello di business.

Un tema importante è quello della sterilizzazione degli effetti della nuova definizione sui fondi propri, sul conto economico, sulle svalutazioni contabili e sulle politiche di gestione degli NPL. I nuovi criteri di identificazione dei crediti deteriorati, ancorché consentano di quantificare questo aggregato in modo più accurato o comunque rispondente a logiche omogenee a livello europeo, non comportano in sé alcun peggioramento della rischiosità degli impieghi. In altri termini, il portafoglio prestiti è sempre il medesimo, un istante prima e un istante dopo l'avvento della nuova definizione, e ciò dovrebbe suggerire a tutti – *in primis*, banche e Autorità – di lavorare affinché le nuove regole non determinino variazioni di rilievo nell'equilibrio economico-patrimoniale delle istituzioni vigilate.

Si tratta di una considerazione talmente banale che essa forse non meriterebbe nemmeno di essere enunciata, se non fosse che il diavolo si nasconde nei dettagli e che il processo di implementazione della nuova definizione rischia di condurre a esiti molto diversi. In questo position paper abbiamo fornito numerosi esempi di come la nuova definizione possa determinare un incremento nel capitale regolamentare (per esempio, tramite i

“margin di cautela” applicati ai modelli interni) o la necessità di svalutazioni più elevate sul portafoglio in bonis, ma classificato in Stage 2 ai fini IFRS9. L'esempio più semplice, tuttavia, è forse rappresentato dai piani di smaltimento dei crediti deteriorati (“NPL plans”) concordati dalle banche italiane con la Vigilanza, che possono essere espressi in termini di flusso (il volume di NPL da espungere dal bilancio) o di stock (il valore-obiettivo del NPL ratio al termine del processo). Per effetto della nuova definizione, vi è il rischio che – a parità di NPL ratio d'arrivo – il flusso di NPL da cedere e/o svalutare integralmente in tempi sostanzialmente prestabiliti conosca un tangibile incremento. Giudichi il lettore se ciò sia corretto, in considerazione del fatto che – come si è detto - l'avvento della nuova definizione non modifica in sé la rischiosità del portafoglio crediti.

Il richiamo a implementare le nuove regole in modo “neutrale” rispetto alle dinamiche economico-patrimoniali delle banche non rappresenta tuttavia un alibi per l'inazione. Se è vero che i rischi sottostanti non si modificano – che cambia il fotografo, non il soggetto – è anche vero che una risposta pro-attiva è quanto mai necessaria (e il sistema bancario già si è mosso, negli scorsi mesi, nella giusta direzione, ancorché con velocità di reazione quanto mai eterogenee).

Di fronte alla nuova definizione, non ci si è limitati a porre mano agli adempimenti regolamentari, segnaletici o contabili, ma ci si è da più parte impegnati in un radicale ripensamento dei sistemi di early warning e di gestione del precontenzioso, ricercando indicatori nuovi che non comportino l'emersione di un default ma al contrario consentano di evitarlo. In questo senso, si è lavorato per ridefinire l'evento-target dei modelli di early warning rendendolo più tempestivo, sostituendo ad esempio il ritardo/sconfino a 90 giorni con il significant increase in credit risk, già definito e monitorato nell'ambito del principio contabile IFRS 9.

Altri temi affrontati dal risk management d'intesa con la direzione crediti e le altre funzioni competenti sono (o dovrebbero essere) i seguenti:

- una ridefinizione del processo di ristrutturazione dei crediti nell'ambito delle “misure di concessione” che consenta di evitare, per quanto possibile, il superamento della soglia del 1% nella riduzione del valore attuale del credito;
- l'introduzione (attraverso processi oggettivi, pianificati e condivisi con la Vigilanza) di soglie di materialità – o comunque di controlli di robustezza – che evitino di interrompere le cure period a fronte di eventi trascurabili e comunque non sintomatici di rinnovate difficoltà finanziarie;
- la predisposizione di soluzioni operative che consentano di evitare (anche attraverso affinamenti alla contrattualistica) l'emersione di “default tecnici” non più classificabili come tali alla luce delle nuove regole (anche con riferimento a determinate forme tecniche, come la cessione del quinto o il factoring che appaiono potenzialmente più vulnerabili a questa eventualità);
- l'investimento in strumenti di monitoraggio delle connessioni giuridiche tra debitori che consentano di identificare e disinnescare preventivamente le situazioni dove il rischio di propagazione del default è più elevato, supportando adeguatamente i processi di provisioning e di pricing.

L'intera banca, infine, è chiamata a conoscere e metabolizzare le implicazioni derivanti dalla nuova definizione di default, anche attraverso un'innovazione di prodotto che – senza intenti elusivi – consenta di interpretare in maniera intelligente e costruttiva le nuove regole. Un primo esempio è dato dall'utilizzo più intenso e generalizzato di clausole di flessibilità nel pagamento dei prestiti rateali, che – in assenza di altri segnali di sopravvenuta incapacità di rimborso - consentano al debitore di differire uno o più pagamenti. Un altro esempio può essere l'introduzione di prestiti di tipo “bullet” (peraltro assai diffusi presso altri sistemi bancari europei) che alleggeriscano l'onere del servizio del debito e rendano dunque meno probabile il default, accompagnati da piani d'investimento – di natura non creditizia - volti a costituire gradualmente le risorse necessarie al rimborso della rata finale.

La nuova definizione di default non è un problema del risk manager, e nemmeno della sola direzione crediti: è un tema che richiede l'impegno di tutta la banca, prima ancora che un atteggiamento consapevolmente pragmatico da parte delle Autorità. Solo così potrà rappresentare un'opportunità di evoluzione positiva dei processi di assunzione e governo del rischio di credito.